

LA PROCEDURA CIVILE VENEZIANA

TRA ISTANZE DI GIUSTIZIA ED ESIGENZE DI RIFORMA

Fecha de recepción: 1 de febrero de 2018 / Fecha de aceptación: 6 de junio de 2018

Claudia Passarella
Università degli Studi di Padova
claudia.passarella@unipd.it

Riassunto: L'amministrazione della giustizia civile a Venezia in età moderna rappresenta un ambito della ricerca ancora poco noto. Il presente articolo si propone di investigare questo tema da un duplice punto di vista: da un lato s'intende ricostruire la sfera delle competenze giurisdizionali assegnate alle principali magistrature veneziane, evidenziando le connessioni e le interazioni esistenti tra i diversi livelli di giudizio; dall'altro si ritiene indispensabile lo studio della casistica per verificare l'effettivo funzionamento del sistema processuale nella realtà quotidiana. In tal senso la controversia ereditaria tra una nobildonna rimasta vedova ed il nipote del marito defunto contribuisce a delineare i tratti caratteristici di un ordinamento che nella seconda metà del Settecento era ancora in grado di intercettare le istanze di giustizia provenienti dalla società civile.

Parole chiave: giustizia civile, Repubblica di Venezia, età moderna, sistema processuale, approccio casistico, disputa testamentaria, obbligo di vedovanza

Abstract: The administration of civil justice in Venice in the modern age is a field of research so far only superficially explored. The article aims to investigate this topic from a double point of view: on one side it defines the jurisdictional duties assigned to the main Venetian magistrates, highlighting the connections and the interactions existing between the different levels of jurisdiction; on the other side it proposes a case study in order to test the actual effectiveness of the trial in everyday reality. In this perspective the hereditary dispute between a noble widow and the nephew of her late husband contributes to outline the features of a judicial system that in the second half of the Eighteenth century was still fit to intercept the demands for justice coming from society.

Keywords: civil justice, Republic of Venice, modern age, judicial system, case study, hereditary dispute, obligation of widowhood

1. LA GIUSTIZIA CIVILE A VENEZIA IN ETÀ MODERNA: UN LABIRINTO DI MAGISTRATURE

L'esercizio della giurisdizione civile nei territori della Repubblica di Venezia tra Cinque e Settecento rappresenta un ambito di indagine che offre numerosi profili di osservazione, aprendo scenari allo stato attuale poco conosciuti. Gli studi condotti sinora hanno tendenzialmente privilegiato altri temi di ricerca¹, approfondito istituti specifici² o esplorato epoche più risalenti³, arrestandosi alle soglie della modernità ed offrendo spunti di riflessione che attendono ancora una disamina di ampio respiro.

¹ Si sta qui facendo riferimento agli studi compiuti in ambito criminale, con particolare attenzione alle modalità di amministrazione della giustizia penale nei secoli XVI-XVIII. La storiografia in materia è ampia ed articolata. In questa sede è sufficiente ricordare i contributi di più recente pubblicazione: POVOLO, C., CHIODI, G. (ed.), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, 2 voll., Sommacampagna 2004; POVOLO, C., (ed.), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007; CHIODI, G., «Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)», in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166; SIMONETTO, M., «La giustizia criminale in uno stato repubblicano di antico regime: Venezia», in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, CAVINA, M. (ed.), Bologna 2012, pp. 201-211 e 397-404.

² Negli ultimi anni sono stati studiati con dovizia di particolari i meccanismi processuali predisposti dall'ordinamento veneziano per ottenere l'assicurazione e il pagamento della dote. In tema di assicurazione v. RIGO, A., «Giudici del Procurator e "donne malmaritate". Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina», in *Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti*, 151 (1992-1993), pp. 241-266. Sulla restituzione: CHOJNACKI, S., «Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530», in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, SEIDEL MENCHI, S., JACOBSON SCHUTTE, A., KUEHN, T. (ed.), Bologna 1999, pp. 461-492; LANARO, P., «La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)», in *Quaderni storici*, a. XLV n. 3 (2010), pp. 753-778; EAD., «Fedecommissi, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo). Un approccio economico», in *Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 124-2 (2012), mis en ligne le 11 juillet 2013, consulté le 08 février 2018. URL: <http://mefrim.revues.org/801>; BELLAVITIS, A., *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Roma 2008, pp. 55-72; EAD., «La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna», in *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, BELLAVITIS, A., FILIPPINI, N. M., PLEBANI, T. (ed.), Verona-Bolzano 2012, pp. 5-20.

³ In quest'ottica devono essere menzionati i volumi pubblicati da Melchiorre Roberti: ROBERTI, M., *Le magistrature giudiziarie veneziane ed i loro capitolari fino al 1300*, 3 voll., Venezia 1906-1911.

I fattori che potrebbero aver ostacolato le ricerche in questo settore consistono nella difficoltà di reperimento delle fonti, specialmente di natura archivistica, e nella problematica ricostruzione dei congegni processuali che consentivano al magistrato di addivenire alla definitiva risoluzione della lite⁴. L'esame della documentazione conservata in Archivio di Stato deve peraltro essere associato all'analisi delle opere giuridiche compilate in età moderna, che circolavano tra i professionisti del settore in versione manoscritta o a stampa. Specialmente nel Settecento si assiste ad un florilegio di *pratiche* di palazzo, raccolte giurisprudenziali, dissertazioni, compendi e manuali rivolti agli operatori del diritto impegnati quotidianamente nell'amministrazione della giustizia civile⁵.

Lo studio di queste fonti rivela un fenomeno particolarmente complesso: l'ordinamento giudiziario veneziano si presentava come un mosaico di magistrature titolari di funzioni giurisdizionali non delimitate in modo rigido ed esclusivo, in quanto connesse le une alle altre in una intricata rete di rapporti dagli equilibri mutevoli.

L'elevata frammentazione delle competenze, che contraddistingue la realtà marciana sin dal Medioevo e successivamente nei secoli della modernità, rappresenta il risultato di una mentalità intrisa di pragmatismo e dedita alla sperimentazione: le esigenze e le istanze di giustizia provenienti da una società civile in continua trasformazione richiedevano interventi strutturali che Venezia decise di realizzare istituendo nuove magistrature, destinate ad affiancare e

⁴ Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso una lucida analisi delle problematiche connesse alla ricerca archivistica è stata compiuta da Alessandra Sambo: chi si accinge ad esaminare gli incartamenti processuali pervenuti sino ai giorni nostri deve necessariamente fare i conti "con l'enorme estensione del materiale documentario, con una dispersione "orizzontale" dei dati all'interno del fondo o "verticale" tra fondi diversi ed infine con una imprecisione nella definizione delle specifiche attribuzioni giurisdizionali". SAMBO, A., «Ricostruzione della procedura civile veneziana mediante l'informatica. Sperimentazioni», in *Informatica e regolamentazioni giuridiche*. Atti del 4 congresso internazionale Roma 16-21 maggio 1988, sessione II, numero 35, p. 2.

⁵ Un valido punto di partenza per l'individuazione dei testi giuridici è ancora oggi rappresentato dai saggi di Emanuele Antonio Cicogna e di Girolamo Soranzo: CICOGNA, E. A., *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia 1847, pp. 175-200 e SORANZO, G., *Bibliografia veneziana in aggiunta e continuazione del Saggio di E. A. Cicogna*, Venezia 1885, ristampa anastatica: Bologna 1980, pp. 143-161.

coadiuvare gli organi preesistenti nell'esercizio delle loro mansioni⁶. Questo orientamento determinò un considerevole incremento del numero degli incarichi accessibili agli esponenti del patriziato veneziano, come debitamente osservato da alcuni studiosi del secolo scorso, i quali ritenevano anzi che questa fosse la vera *ratio* giustificatrice delle scelte compiute dal governo centrale⁷.

L'originale ripartizione delle competenze, riscontrabile – come vedremo – in tutti i livelli di giudizio, non era tuttavia priva di conseguenze: l'assegnazione delle funzioni giurisdizionali ad organismi diversi, se da un lato mirava ad assicurare una più efficace risoluzione delle controversie, dall'altro si traduceva inevitabilmente in occasioni di conflitto, che spettava alla Serenissima Signoria dirimere “*secondo la forma dei capitolari di essi Magistrati*”⁸, intendendosi per capitolare “*la raccolta delle Leggi a cadaun ufficio Aristocratico imposte per esercizio delli loro doveri e*

⁶ I Veneziani avrebbero potuto scegliere di ampliare le attribuzioni assegnate agli uffici già esistenti ed invece optarono per la creazione di nuovi magistrati istituiti “*spesso, se non di regola, in via temporanea e sperimentale com'era nella mentalità loro di gente pratica, che, prima di impegnarsi, ama vedere come vanno le cose*”. CASSANDRO, G., «Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano», in *Rivista di Storia del diritto italiano*, XXXVI (1963), p. 40.

⁷ Mario Cevolotto scriveva che “*la ragione di questa quantità e varietà di magistrature, assolutamente singolare, si trova in un criterio squisitamente politico. Era necessario occupare un grandissimo numero di nobili, ed era importante eccitarne e mantenerne la emulazione, con una serie di dignità alle quali potessero sollevarsi per grado, formandosi ai grandi uffici di governo con l'esercizio di impieghi subalterni, e col passare da un ministero all'altro in proporzione dell'età, della capacità e dell'esperienza*”. CEVOLOTTO, M., *Carlo Goldoni avvocato veneto*, Bologna 1931, pp. 74-75. Le stesse considerazioni furono riproposte da Achille Bosisio, il quale chiariva che in questo modo “*si costituiva un vivaio di funzionari e di esperti magistrati dal quale venivano tratti i titolari delle maggiori cariche dello Stato*”. BOSISIO, A., *Magistrati e avvocati della Repubblica veneta al tempo di Carlo Goldoni*, Venezia, 1959, p. 16. Il fenomeno a cui alludono i due studiosi non è di secondaria importanza se si considera che nel Settecento veneziano vi era una chiara distinzione tra patrizi ricchi e patrizi poveri, quest'ultimi “*tesi a sopperire alla loro indigenza col soccorso dello stato e con il servizio salariato*”. MEGNA, L., «Ricchi e poveri al servizio dello Stato. L'esercizio della distributiva nella Venezia del'700», in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*. Atti del convegno Cividale del Friuli 10-12 settembre 1983, TAGLIAFERRI, A. (ed.), Udine 1984, p. 367.

⁸ FERRO, M., «Giurisdizione», in *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio, con saggi di storia civile romana e veneta*, Venezia 1778-1781. Negli anni 1845-1847 la tipografia Santini ha pubblicato una seconda edizione dell'opera, di cui Silvia Gasparini ha curato la ristampa anastatica: FERRO, M., «Giurisdizione», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, a cura e con un saggio introduttivo di S. Gasparini, Padova 2007, II, p. 27.

giurisdizioni”⁹. Alla Signoria pertanto era affidato il compito di definire tali questioni tracciando la linea di confine tra le sfere di attribuzioni demandate agli organi giudiziari della Repubblica¹⁰.

In un simile contesto non stupisce l’ apprezzabile successo avuto da quei manuali - noti come *pratiche di palazzo* - in cui venivano illustrate la composizione e le competenze delle principali magistrature veneziane, indicando altresì eventuali aree di sovrapposizione che gli operatori del diritto dovevano necessariamente conoscere. In area veneta il genere letterario delle *pratiche* conobbe un discreto successo anche in ambito civilistico: tra Cinque e Settecento si susseguirono edizioni e riedizioni di opere giuridiche rivolte prevalentemente ai giovani che intraprendevano l’ esercizio delle professioni forensi desiderosi di apprendere le regole pratiche del mestiere¹¹.

In una stagione ricca e feconda, iniziata nel 1528 con l’ inserimento nello *Statuto veneto* della prima pratica a stampa¹² e terminata nel 1796 con la pubblicazione della *Pratica del foro veneto ridotta ad ordine alfabetico per la*

⁹ SANDI, V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dall’ anno di NS 1700 sino all’ anno 1767*, Venezia 1769, I, p. 93. Marco Ferro chiariva che “Non v’ è cosa meglio pensata quanto l’ uso e consegna di questi capitolari, per conservare nelle diverse Magistrature sempre lo stesso spirito, malgrado la continua mutazione dei giudici, ed acciocché ognuno entrando nella sua carica possa precisamente sapere ciò ch’ egli ha a fare, e a quali doveri si debba restringere”. FERRO, M., «Capitolare», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 330. Sui capitolari delle magistrature veneziane fino al 1300: ROBERTI, M., *Le magistrature giudiziarie veneziane*, cit., II, pp. 3-20.

¹⁰ Il conflitto veniva sottoposto all’ attenzione della Serenissima Signoria mediante un atto denominato inibizione, ossia un “*Interdetto proibitorio, fatto da un Maestrato ad un altro, perché cessi dall’ ingerirsi nella Giudicatura di una Causa, che non gli appartiene, o per rapporto alla Persona, o alla Materia, di cui si tratta*”. L’ inibito poteva illustrare alla Signoria le proprie ragioni oppure optare per un rimedio diverso, vale a dire l’ impugnazione ai Consigli superiori “*per rendere la cosa più speditiva, o più facile l’ esecuzione del Giudicato*”. PIVETTA, P., *L’ arte di bene apprendere la pratica civile e mista nel foro veneto. Opera di Piergiovanni Pivetta, in cui per serie di titoli si esaminano col fondamento de’ principj legali le materie puramente civili, e la maniera di fare gl’ atti giudiziarij*, Venezia 1746, p. 21.

¹¹ Su questi temi mi permetto di rinviare a PASSARELLA, C., «Tre pratiche civili del foro veneziano: un primo confronto», in *Studi veneziani*, LXXII (2015), pp. 293-326.

¹² CICOGLIA, E. A., *Saggio di bibliografia veneziana*, cit., p. 186. In età medievale, peraltro, era già stata compilata un’ opera dedicata agli usi del foro veneto: si tratta dello *Splendor venetorum consuetudinum civitatis* del cancelliere ducale Jacopo Bertaldo. Il commentario di Bertaldo tuttavia è stato pubblicato soltanto alla fine del XIX secolo: BERTALDO, J., *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, edito a cura di F. Schupfer, Bologna 1895.

*maggior facilità di ritrovare le materie che si ricercano*¹³, si distinguono due opere che per struttura e contenuti possono essere esaminate parallelamente, ossia la *Prattica civile delle Corti del Palazzo veneto* compilata da Filippo Nani e data alle stampe nel 1668¹⁴ e la *Pratica del foro veneto* edita nel 1737 ed attribuita alla penna di Francesco Argelati¹⁵.

La *Pratica* secentesca di Nani si rivela di notevole interesse perché associa alla descrizione delle competenze demandate ai magistrati di Venezia la spiegazione degli atti maggiormente utilizzati nella prassi, delineando in tal modo le principali fasi della procedura civile. L'opera di Argelati si pone lungo la stessa direttiva: l'autore infatti prometteva ai suoi lettori *“d'additare colla brevità possibile le materie a cadaun Magistrato soggette, il numero de' Giudici, la loro durata, l'ordine che suole tenersi nel contestare le cause, le formule degli atti più usati, e finalmente ove col mezzo dell'appellazioni restino definite le cause stesse”*¹⁶.

Nove anni più tardi, nel 1746, Pier Giovanni Pivetta denunciava i limiti insiti in questo genere di manuali, che a suo parere si limitavano ad offrire un mero catalogo delle magistrature di San Marco e di Rialto senza addentrarsi in un'analisi dei principi fondanti la materia¹⁷. Pivetta, autore di un volume significativamente intitolato *L'arte di ben apprendere la pratica civile e mista del foro veneto*, prediligeva un approccio diverso, basato sullo studio analitico degli istituti trattati, senza per questo trascurare l'assegnazione delle competenze agli organi giudiziari di prima istanza.

¹³ CICOGLIA, E. A., *Saggio di bibliografia veneziana*, cit., p. 187.

¹⁴ NANI, F., *Prattica civile delle Corti del Palazzo veneto raccolta et ampliata dal D.F.N.A.E. e P.V. consacrata all'illustriss. sig. Agostin marchese di Fonseca*, Venezia 1668.

¹⁵ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun Magistrato, il numero de' Giudici, la loro durata, l'ordine, che suole tenersi nel contestare le cause, e le formule degli atti più usati*, Venezia 1737, ora anche in ID., *Pratica del foro veneto*, a cura di Claudio Schwarzenberg, Camerino 1967.

¹⁶ Ivi, p. 2.

¹⁷ PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la pratica*, cit., pp. IX-X.

Il lavoro di Pivetta avrebbe dovuto estendersi anche ai giudizi di impugnazione, l'opera tuttavia rimase incompiuta¹⁸. La ricostruzione dei successivi gradi giudizio deve quindi essere effettuata ricorrendo ad altre fonti, ossia i capitolari delle magistrature d'appello, gli incartamenti processuali conservati in Archivio di Stato e le *pratiche*, come quelle di Nani e di Argelati, che tra il XVII ed il XVIII secolo conobbero un'apprezzabile fortuna negli ambienti forensi.

2. GLI UFFICI GIUDIZIARI PEDANEI: LE ATTRIBUZIONI DELLE CORTI DI PALAZZO

Una studio analitico della giustizia veneziana nei secoli dell'età moderna deve necessariamente prendere avvio dalle molteplici competenze attribuite alle Corti di San Marco considerate “*come il fondamento del Foro civile*”¹⁹.

Alle sei *Curiae Palatii* – istituite tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo - erano affidate numerose incombenze che spaziavano dalla risoluzione delle dispute successorie alle liti per la locazione degli immobili, dalle contese per la restituzione della dote alla vedova sino alle controversie di diritto marittimo²⁰.

La ricostruzione proposta da Nani prima, e da Argelati poi, attribuiva un ruolo di primo piano alla Corte di Petizion (*Curia Petitionum*), la quale, per

¹⁸ Pivetta avrebbe dovuto compilare altri tre volumi dedicati alle regalie del principato, alla giurisdizione mista e al sistema degli appelli: la sua morte però impedì il completamento del progetto.

¹⁹ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., p. 3.

²⁰ Sul tema: DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937, pp. 89-94; *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, *Archivio di Stato di Venezia*, Roma 1994, pp. 987-993; MILAN, C., - POLITI, A., - VIANELLO, B., *Guida alle magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, Sommacampagna 2003, pp. 75-78; ZORDAN, G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova 2005², pp. 60-62; GASPARINI, S., «*Curiae Palatii: the Courts of justice - Curiae Palatii: le corti di giustizia*», in EAD., *Pax Tibi Marce Venice: government, law, jurisprudence. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza con saggi di Gianni Buganza, Claudio Carcereri de Prati, Enrico Fameli e Claudia Passarella*, online in http://www.arielcaliban.org/PX_curie.pdf, accesso effettuato in data 24 novembre 2017. In questa sede si seguirà la trattazione proposta da Nani e da Argelati nei loro manuali, pertanto le sei Corti verranno esaminate nel seguente ordine: Petizion, Esaminador, Forestier, Mobile, Procurator e Proprio.

l'ampia gamma di funzioni esercitate, veniva considerata “*quasi la Podesteria di Venezia nelle liti civili*”²¹.

Ai giudici di Petizion potevano innanzitutto essere rivolte le domande di credito a condizione che la somma pretesa dall'attore superasse i 50 ducati e purché i contendenti fossero entrambi veneziani (o quantomeno lo fosse il convenuto)²². Oltre alle istanze per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie scadute, questa magistratura esaminava le cosiddette domande di conto nella triplice veste di “*conto non dato*”, “*conto mancante dei requisiti*” e “*pretensioni sopra il conto*”. La prima ipotesi si verificava quando il soggetto legalmente tenuto a rendere conto del proprio operato non presentava la dovuta rendicontazione; nel secondo caso il conto, regolarmente depositato, risultava privo delle qualità richieste dalla legge; nella terza circostanza, invece, l'attore chiedeva l'addizione, la diminuzione, la ritrattazione o la regolazione di qualche partita²³.

L'ufficio di Petizion giudicava altresì le domande volte ad ottenere il *taglio* o la *carceratione*, (ovvero l'annullamento) di una carta ritenuta ingiusta per i motivi puntualmente esplicitati dalla parte nel libello²⁴. In tali frangenti i giudici valutavano le ragioni rivendicate dai contendenti e decidevano se accogliere l'istanza, pronunciando il *taglio* dell'atto impugnato, o se viceversa assolvere il convenuto liberandolo dalle accuse mosse nei suoi confronti²⁵. Nella sfera di attribuzioni demandate al magistrato di Petizion rientrava anche la nomina di tutori

²¹ FERRO, M., «Petizione», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 431. Alla curia di Petizion, istituita nel 1244 sotto il dogado di Jacopo Tiepolo, era stato conferito il potere di risolvere le controversie *per iustitiam laudum et arbitrium*, ossia avvalendosi di criteri equitativi che consentivano di operare un contemperamento degli interessi in causa. Il ricorso all'*arbitrium* venne in seguito esteso anche alle altre magistrature veneziane. Per un compiuto approfondimento si rinvia: CASSANDRO, G., *La curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia*, Venezia 1937.

²² NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., p. 47.

²³ Ivi, pp. 52-61 e ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., pp. 13-14.

²⁴ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., pp. 61-63.

²⁵ Questa materia non era attribuita in via esclusiva ai giudici di Petizion: la parte che voleva impugnare un contratto “illecito ed usuratico” poteva infatti scegliere se chiedere il *taglio* dello strumento alla Curia *Petitionum* o se presentare querela alla magistratura del Piovego. In tale ambito si riscontra quindi una sovrapposizione di competenze che i giuristi più attenti non mancavano di rilevare: ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 37.

per le persone incapaci di provvedere autonomamente alle proprie sostanze, ossia minori di età e mentecatti o furiosi. Alla Curia *Petitionum* spettava infine sancire la fine di questo *status* emettendo un nuovo provvedimento, denominato terminazione di estrazione di tutela²⁶.

Altrettanto eterogenee le competenze affidate ai giudici dell'Esaminador²⁷, tra cui merita un'attenzione particolare la materia dei sequestri e dei bolli, strumenti imprescindibili per i creditori che rischiavano di subire un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio. La domanda volta ad ottenere il sequestro - presentata pendente il processo o *ante causam* - veniva quindi esaminata da un'apposita Corte: la connessione tra il giudizio cautelare e il procedimento di merito assumeva la forma di puntuali annotazioni indicate a margine del sequestro (*vedi dimanda v.g. al Petizion oppure vedi pendenza di giudizio nel tal Magistrato*)²⁸.

A questo ufficio erano demandate anche le liti relative ai pegni, le *stride* dei contratti degli immobili in città o nel Dogado²⁹, le terminazioni di prelazione e la procedura per la rilevazione dei testamenti per breviario³⁰. In tal caso l'erede doveva produrre il certificato di morte del *de cuius* e notificare alla magistratura competente la disposizione testamentaria accompagnata dalla nota dei testimoni che avevano ricevuto le ultime volontà del testatore. Presentata la documentazione, i ministeriali di Palazzo effettuavano le pubbliche *stride* per consentire a chiunque

²⁶ MANIN, D., *Della veneta giurisprudenza civile mercantile e criminale. Discorso di Daniele Manin tratto dal primo volume dell'opera intitolata Venezia e le sue lagune*, Venezia 1848, p. 31.

²⁷ La Curia dell'Esaminador venne istituita nel 1204: come ricorda l'avvocato Marco Ferro, la denominazione *Esaminador* deriva da una delle principali incombenze assegnate a questa magistratura, vale a dire l'esame dei testimoni. FERRO, M., «Esaminador», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 683-684.

²⁸ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 16.

²⁹ Nel linguaggio forense veneto la strida era un "*atto di notizia ed avvertimento giuridico a suon di tromba, dato a quelle persone che potevano aver interesse nella causa, o ne' pubblici contratti che si stipulavano, per opporvisi se volessero*". BOERIO, G., *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1867, p. 715.

³⁰ Il breviario era "*un testamento verbale, del quale i soli testimoni possono far fede; ed ha luogo allorquando uno colpito o da ferita mortale, o da altro male che non ammette dimora è per morire, e non avendo pronto il notajo, dichiara a viva voce alla presenza di testimoni la sua volontà*". FERRO, M., «Breviario», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 279-280.

di presentare opposizione: in assenza di contraddizioni, i giudici esaminavano i testimoni e ordinavano la pubblicazione del processo. L'opinione espressa dall'Esaminador era trasmessa alla Quarantia Civil Nuova cui spettava pronunciare la rilevazione “*con la pluralità de' suffragi*”³¹.

Le controversie tra stranieri, o tra attore veneziano e convenuto forestiero, venivano discusse e decise dalla Corte del Forestier³², competente altresì a risolvere le “*Cause fra Capitani, loro Uffiziali, e Marinaj, come parimenti co' Mercadanti, che hanno caricato sopra le Navi le loro Mercanzie*”³³. Questa magistratura, che è stata recentemente oggetto di una dettagliata analisi compiuta da Maria Fusaro³⁴, doveva quindi giudicare le dispute tra i marinai e i capitani per il pagamento del salario, le vertenze tra i capitani e gli ufficiali “*mancanti ne' loro doveri*” e le liti intraprese dai mercanti che avevano caricato nella nave delle merci andate perdute o irrimediabilmente danneggiate. Dinnanzi ai giudici del Forestier si contestavano e decidevano anche le vertenze in materia locatizia relativamente agli immobili situati in città o nel territorio del Dogado, comprese le dispute per i miglioramenti apportati o per i deterioramenti arrecati dal conduttore dell'immobile³⁵.

³¹ PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la pratica*, cit., pp. 60-62.

³² Le ragioni sottese alla creazione di una nuova Curia sono spiegate da Marco Ferro nel suo *Dizionario*: “*La Magistratura detta del Forestiere, una cioè di quelle che compongono la corte del Doge, è coeva all'ingrandimento del commercio Veneto, nel secolo duodecimo. La moltitudine dei mercanti forestieri, il concorso dei naviganti, e di gente di mare portava seco certamente un numero infinito di questioni e forensi litigi. Il Magistrato che allora era destinato alla decisione delle liti, a motivo delle numerose contese, non poteva sollecitamente decidere le varie questioni, e perciò fu staccato dallo stesso la giudicatura dei forestieri, e fu demandata al nuovo Magistrato, che perciò fu detto del Forestiere*”. FERRO, M., «Forestier», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 762.

³³ PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la pratica*, cit., p. 147.

³⁴ FUSARO, M., «Politics of justice/Politics of trade: foreign merchants and the administration of justice from the records of Venice's Giudici del Forestier», in *Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée moderne set contemporaines*, 126-1 (2014), mis en ligne le 21 juillet 2014, consulté le 08 février 2018. URL: <http://mefrim.revues.org/1665>.

³⁵ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., pp. 23-25.

Eguualmente rilevanti, anche se meno approfondite nei manuali, le mansioni assegnate al magistrato del Mobile³⁶. A questa Corte venivano presentate le domande di competenza dell'ufficio di Petizion qualora il valore della lite fosse risultato inferiore a 50 ducati, con l'avvertenza che le cause non eccedenti i 10 ducati sarebbero state trattate sommariamente³⁷. I giudici del Mobile inoltre sentenziavano a legge *“li punti de' Testamenti, purché li Commissari siano vivi, come pure tutti gl'Instromenti, ed altri contratti tanto pubblici, quanto privati”*³⁸. Il termine *sentenza a legge* nel linguaggio giuridico veneziano si riferiva ad un atto emesso dal giudice, su richiesta di parte, mediante il quale veniva riconosciuta *“validità ed efficacia ad atti pubblici o scritture private, sottoscritte da due testimoni”*³⁹.

Non essendovi commissari, il compito di *“sentenziare a legge sopra testamenti”* era affidato alla magistratura del Procurator, istituita nel XIII secolo *“a sollievo dei procuratori di S. Marco e come giudice delle controversie spettanti alle procuratie”*⁴⁰.

All'ufficio del Procurator si rivolgevano anche le madri per poter disporre di una parte della dote allo scopo di maritare o monacare le figlie e le mogli per assicurare i beni dotali dalla povertà o dalla mala gestione dei loro mariti e provvedere così al mantenimento della famiglia⁴¹. In simili circostanze la donna, effettuata la citazione tanto nei confronti del marito quanto contro i suoi creditori, otteneva una terminazione di assicurazione di dote sulla base delle ragioni dalla stessa presentate; quest'atto di cognizione era poi seguito da un provvedimento esecutivo nel quale si registravano i beni assicurati secondo un ordine preciso, ossia

³⁶ La magistratura del Mobile venne istituita nel 1255 *“per l'amministrazione della civile giustizia, e per sollevare dai litigi di tenue somma i due magistrati del Proprio, e del Petizione”*. FERRO, M., «Mobile», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 278.

³⁷ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 27.

³⁸ Ivi, p. 25.

³⁹ DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 11.

⁴⁰ FERRO, M., «Procurator», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 532.

⁴¹ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 29. Le funzioni attribuite al Procurator in questo ambito sono state indagate da RIGO, A., «Giudici del Procurator e “donne malmaritate”», cit., pp. 241-266.

prima i mobili, poi i beni cosiddetti *di fuori*, infine gli stabili di Venezia e del Dogado⁴².

La disamina delle attribuzioni assegnate alle Corti di Palazzo si conclude con la Curia del Proprio⁴³ alla quale, in età moderna, erano demandate incombenze circoscritte ma di notevole rilievo nella prassi quotidiana: questi giudici, infatti, dovevano risolvere le controversie legate al pagamento della dote in caso di scioglimento del matrimonio, dirimere le liti successorie *ab intestato*, giudicare le divisioni tra fratelli e definire le vertenze per *clamores*⁴⁴ relative agli immobili situati nella capitale e nel Dogado.

La restituzione dei beni dotali è un tema che negli ultimi decenni ha riscontrato un particolare interesse tra gli studiosi: le ricerche compiute in tale ambito hanno ricostruito nel dettaglio l'*iter* adottato in simili circostanze, mettendo in luce i dissidi e i contrasti che si verificavano tra i nuclei familiari coinvolti in questo genere di situazioni⁴⁵. A Venezia la vedova che intendeva ottenere la restituzione della dote doveva innanzitutto *levare il vadimonio*, vale a dire provare la quantità e la qualità dei beni dotali “*con pubblico Instrumento Nuziale, o carta privata di contratto, o con carta confessionale del marito notificata, o con Inventario, stima, ricevuta, da’ quali apparisca la summa della dote*”⁴⁶. In mancanza di documentazione scritta, era ammesso il ricorso alle prove testimoniali. Si apriva quindi la seconda fase della procedura che consisteva nel pagamento vero e proprio posto in essere seguendo lo stesso ordine prescritto in tema di

⁴² PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la prattica*, cit., pp. 88-98.

⁴³ FERRO, M., «Proprio», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 548. Questi giudici assunsero il nome di *iudices proprii* soltanto in un secondo momento per poterli distinguere dagli *iudices forinsecurum*: ZORDAN, G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., p. 60. La magistratura del Proprio era la Corte di più antica istituzione, originariamente titolare di numerose funzioni, che nei decenni successivi furono demandate ad altri organi giurisdizionali: DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 90.

⁴⁴ Il chiamore “*è un Diritto, che ha alcuno d'impedire al Vicino che non gl'inferisca alcuna Servitù*”. PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la prattica*, cit., p. 165.

⁴⁵ Cfr. nota numero 2 per un elenco dei contributi storiografici in materia.

⁴⁶ ARGELATI, F., *Prattica del foro veneto*, cit., p. 31.

assicurazione: in primo luogo i beni mobili, poi gli immobili della Terraferma, infine gli stabili situati in città e nel Dogado⁴⁷.

Nel suo complesso il procedimento presentava una serie di formalità necessarie “*acciochè alcuno non possa aggravarsi, e la Donna resti sicura nel suo Possesso*”⁴⁸. Secondo gli studi condotti da Stanley Chojnacki, molte vedove preferivano ritardare la richiesta di restituzione per approfittare dei benefici concessi dai loro mariti, i quali non di rado offrivano alle consorti una serie di incentivi (come la residenza perpetua nella propria abitazione o il conferimento di una rendita economica) per indurle a non risposarsi⁴⁹. In tali frangenti la donna poteva adottare determinati comportamenti manifestamente in contrasto con le pretese degli eredi del *de cuius*, in un intreccio di interessi che le magistrature veneziane erano chiamate a districare⁵⁰.

Le successioni *ab intestato* rappresentavano l'altro grande settore di competenza dei giudici del Proprio, come rilevano le *pratiche di palazzo*⁵¹ e la documentazione archivistica⁵². In assenza di un valido testamento “*o non disponendo questo dell'intera sostanza*”⁵³, i parenti del *de cuius* si rivolgevano alla magistratura del Proprio per rivendicare i loro diritti successori in qualità di eredi di sangue del defunto. La Corte *in primis* doveva stabilire il grado di parentela esistente avvalendosi degli alberi genealogici delle famiglie, i quali potevano avere

⁴⁷ A Venezia “*la distinzione tra mobili e immobili si arricchisce di un'ulteriore differenziazione all'interno degli immobili tra beni posti in terraferma, i quali possono muoversi, e quelli siti nella capitale e nel Dogado, che non possono uscire dai patrimoni familiari, se non in casi eccezionali*”. LANARO, P., «La restituzione della dote», cit., p. 763.

⁴⁸ PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la pratica*, cit., p. 96.

⁴⁹ CHOJNACKI, S., «Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530», cit., pp. 468-469.

⁵⁰ Cfr. paragrafo V per la ricostruzione di una controversia risalente alla seconda metà del XVIII secolo.

⁵¹ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., pp. 130-133; ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., pp. 34-35; PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la pratica*, cit., pp. 65-72.

⁵² In Archivio di Stato a Venezia sono conservati i registri in cui sono trascritte le domande presentate dai parenti dei defunti: A.S.VE., *Giudici del Proprio, Parentele, 1427-1797*, bb. 1-32. Vi sono poi altri 114 registri contenenti le sentenze emanate dalla Corte del Proprio in favore di coloro che fossero riusciti a dimostrare i loro diritti successori: A.S.VE., *Giudici del Proprio, Successioni, 1510-1797*, bb. 1-23.

⁵³ MANIN, D., *Della veneta giurisprudenza civile mercantile e criminale*, cit., p. 38.

una struttura semplice e lineare o viceversa snodarsi in una serie di diramazioni successive⁵⁴; occorre in secondo luogo dimostrare che il defunto fosse morto intestato, presentando prove testimoniali e una fede giurata della cancelleria inferiore; infine era necessario eseguire delle *stride* in tre domeniche successive per consentire agli interessati di presentare eventuali opposizioni⁵⁵. Decorso il termine prescritto dalla legge senza alcuna contraddizione, i giudici, rilevata la parentela, annotavano la successione e consentivano all'istante di entrare nel possesso dei beni.

Diversa invece era la procedura nel caso in cui il soggetto intendesse accettare l'eredità con beneficio di inventario: in tale ipotesi il successore aveva due mesi di tempo dalla morte del *de cuius* (otto mesi se il defunto o l'erede si fossero trovati oltre le Alpi) per produrre apposita accettazione e presentare l'inventario dei beni⁵⁶. Se il patrimonio del *de cuius* risultava totalmente aggravato dai debiti, era preferibile ripudiare l'intera eredità consegnando ad un ufficio apposito i libri e le scritture del defunto unitamente ad un esatto inventario dei beni sia mobili che immobili⁵⁷. In tali casi tuttavia la competenza non spettava al magistrato del Proprio: il successore infatti doveva rivolgersi alla Corte di Petizion (per l'accettazione beneficiata) e al magistrato dei tre Savi sopra la revisione dei conti di Rialto (per la ripudia), a dimostrazione del fatto che nell'ordinamento veneziano funzioni riconducibili allo stesso ambito venivano demandate a magistrature differenti in una trama giudiziaria che nell'esperienza quotidiana poteva rivelarsi anche molto complessa.

⁵⁴ Una riproduzione esemplificativa di un albero genealogico è proposta da Pivetta nel titolo XVIII della sua opera: PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la prattica*, cit., p. 67.

⁵⁵ “*Queste stride con ottimo avvedimento furono dalle Leggi Venete prescritte, perché essendovi alcuno il quale volesse opporsi, possa farlo nel termine abbracciato da dette tre Domeniche, impedendo in tal guisa al preteso successore, che non possa progredire, senon dopo udite dal Giudice le ragioni, ed i motivi del Contradicente, il quale può professare, che la Parentela non sia valida, benché ciò di rado nasca*”. Ivi, p. 71.

⁵⁶ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., pp. 3-4.

⁵⁷ PIVETTA, P., *L'arte di bene apprendere la prattica*, cit., p. 76.

3. GLI AUDITORI E IL POTERE DI INTROMISSIONE DELLE SENTENZE

Le cause discusse e decise dalle Corti di Palazzo in prima istanza approdavano dinnanzi agli eccelsi Consigli e Collegi della Serenissima previa deliberazione favorevole resa da una particolare tipologia di giudici: gli Auditori Vecchi⁵⁸. Per poter comprendere le funzioni assegnate agli Auditori nei secoli XVI-XVIII occorre tuttavia fare un passo indietro ed interrogarsi sull'origine di questa magistratura, destinata ad assumere un ruolo centrale nella realtà veneziana⁵⁹.

L'ufficio auditoriale nacque con ogni probabilità nella prima metà del XIV secolo⁶⁰ quando il Maggior Consiglio decise di devolvere le impugnazioni civili, sino a quel momento rimesse all'Avogaria di Comun, ad un nuovo organo giudiziario di tre nobili, gli Auditori alle sentenze, lasciando il giudizio sugli appelli penali agli Avogadori⁶¹. La riforma si fondava quindi sulla separazione della materia criminale da quella civile, anche se la linea di confine che avrebbe dovuto indicare dove finivano le competenze degli uni e dove iniziavano quelle degli altri non riuscì ad impedire reciproche invasioni di campo⁶².

⁵⁸ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., p. 166.

⁵⁹ Sulla magistratura degli Auditori nell'ordinamento giuridico veneziano: DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., pp. 85-86; DUDAN, B., *Sindacato d'oltremare e di Terraferma. Contributo alla storia di una magistratura e del processo sindacale della Repubblica veneta*, Roma 1935, pp. 51-63; LOPEZ, C., «Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma», in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, COZZI, G. (ed.), I, Roma 1980, pp. 259-316; VIGGIANO, A., «Considerazioni su gli auditori novi - sindaci e l'amministrazione della giustizia civile: conflittualità sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta», in *Studi veneziani*, XXI (1991), pp. 15-48; *Guida generale*, cit., pp. 995-996; *Guida alle magistrature*, cit., pp. 79-81.

⁶⁰ «Secondo i cronisti questa magistratura sarebbe stata istituita verso il 1264, ma, da documenti ufficiali, risulta invece che avrebbe avuto origine verso la metà del secolo XIV». DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 85.

⁶¹ Sull'origine dell'ufficio degli Auditori: SANDI, V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di NS 1700*, parte II, vol. I, Venezia 1755, pp. 41-45 e TENTORI, C., *Saggio sulla storia civile, politica, e ecclesiastica, e sulla corografia, e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia ad uso della nobile, e civile gioventù*, Venezia 1785, V, pp. 317-320.

⁶² I difficili rapporti tra Avogadori e Auditori, che spesso sfociavano in veri e propri conflitti di competenza, sono stati indagati da VIGGIANO, A., «Istituzioni e politica del diritto nello Stato territoriale veneto del Quattrocento», in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, BERLINGUER, L., COLAO F. (ed.), Milano 1989, pp. 309-356.

Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo le annessioni territoriali e la conseguente espansione dei confini della Repubblica determinarono un notevole incremento del carico di lavoro assegnato agli Auditori, rendendo necessaria una più efficace ripartizione delle attribuzioni. Nel 1410 venne dunque approvata una riforma istituzionale che avrebbe avuto importanti ricadute non soltanto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche nella gestione della vita politica del paese con particolare riferimento ai rapporti instauratisi tra la capitale e l'entroterra veneto: agli Auditori già esistenti - denominati d'ora in avanti Vecchi - rimasero le impugnazioni di Venezia e del Dogado, mentre gli appelli "*da parte di terra*" furono assegnati ad altri tre giudici che assunsero il titolo di Auditori Nuovi⁶³. Questi ultimi, pertanto, erano destinati a fungere da ponte di collegamento tra gli organismi giudiziari del Dominio e le magistrature della città lagunare, attuando una centralizzazione del sistema quanto mai opportuna in un territorio caratterizzato dalla compresenza di una pluralità di ordinamenti diversi.

Nei decenni successivi intervennero ulteriori aggiustamenti sino alla creazione, avvenuta nel 1492, di un terzo gruppo di Auditori, ai quali venne attribuito l'appellativo di Nuovissimi, competenti ad assistere i Nuovi, subentrando nella risoluzione delle liti *de minori*, ovvero nella trattazione delle cause economicamente meno rilevanti⁶⁴.

La distinzione tra cause *de minori* e *de maiori* costituisce l'irrinunciabile punto di partenza per una corretta impostazione del problema in esame, senza la quale non sarebbe possibile comprendere il meccanismo degli appelli in area

⁶³ "L'anderà parte che si crei e si faccia di nuovo un altro Officio di tre Auditori delle sententie, i quali si eleggino con quel modo, con quel salario, conditioni, pene e utilità e libertà in quelle cose che son loro commesse con le quali sono eletti gli Auditori Vecchi presenti e i detti duoi Officii sian differenti tra loro e divisi in questo modo cioè che tutte l'appellazioni di Venetia, e da Grado fino a Cavargere, e di tutti luoghi e terre nostre da parte di mare che de cetero si faranno, siano ascoltate e espeditate per l'Officio de gli Auditori che si trova al presente. Et tutte l'appellazioni delle terre e de luoghi nostri da parte di terra che de cetero si faranno, siano ascoltate, aspettino e siano espeditate per questo Officio Nuovo de gli Auditori delle sententie". *La Pratica dell'officio de gli Auditori Novi delle sententie nella quale brevemente si discorre quanto appartiene al detto Officio, così nelle cause de Maiori, come in quelle de Minori*, Venezia 1557, c. 2v.

⁶⁴ DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 85.

veneta. Una determinata soglia di valore – periodicamente innalzata sino a raggiungere i 200 ducati negli anni Ottanta del XVIII secolo – segnava la linea di demarcazione tra le vertenze rientranti nella prima o nella seconda categoria, fondando una dicotomia gravida di ripercussioni sul piano pratico.

Nelle cause *de minori* gli Auditori risolvevano la lite in via definitiva confermando o annullando la decisione resa dal magistrato di prima istanza. Il loro giudizio doveva però essere unanime: se si fosse verificata una discordanza di opinioni, infatti, la contesa sarebbe stata rimessa al Collegio dei XII Savi, istituito intorno alla metà del XVI secolo⁶⁵.

Nelle *appellazioni de maggiori*, invece, gli Auditori avevano il compito di assicurare il passaggio della causa alla fase successiva oppure di decretare l'arresto della procedura qualora l'impugnazione si fosse rivelata priva di fondamento. In simili circostanze, dunque, i giudici dovevano effettuare una selezione delle vertenze pervenute alla loro attenzione, valutando i ricorsi proposti ed eventualmente trasmettendo gli atti alle magistrature supreme. Gli Auditori, che reputavano corretta la decisione impugnata dal soccombente, licenziavano l'appellante ed impedivano l'accesso al terzo ed ultimo grado del processo, rendendo impossibile la prosecuzione pretestuosa della vertenza promossa allo scopo di sospendere l'esecuzione. In caso contrario, essi esercitavano il potere di *intromissione*, definito dall'avvocato veneto Marco Ferro “*un atto del giudice medio, il quale in via civile assoggetta ad un giudice superiore la sentenza dell'inferiore*”⁶⁶. Francesco Argelati nella sua *Pratica* notava come fosse sufficiente il voto di un solo Auditore per *intromettere* la lite alle magistrature competenti⁶⁷.

⁶⁵ Sul Collegio dei XII Savi cfr. paragrafo successivo.

⁶⁶ FERRO, M., «Intromissione», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 136.

⁶⁷ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 77.

Il processo auditoriale si svolgeva nel contraddittorio tra le parti che, anche in questa fase, erano assistite dai loro avvocati⁶⁸. Ai contendenti veniva concesso di produrre nuove prove “*tanto a difesa, quanto ad offesa*” secondo “*ciò che si reputa più opportuno*”, a meno che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata *partibus auditis*⁶⁹, essendo in tale ipotesi escluso l’uso di elementi probatori diversi da quelli utilizzati in primo grado⁷⁰. Il procedimento assumeva pertanto le caratteristiche di un vero e proprio nuovo giudizio nel corso del quale ai litiganti veniva data l’opportunità di esporre le proprie ragioni.

Nelle *appellazioni de maiori* il filtro esercitato dagli Auditori rappresentava uno snodo cruciale nell’ambito del processo civile veneziano garantendone l’efficacia propulsiva. In certi casi tuttavia la prassi deviava dagli schemi tradizionali per seguire logiche differenti che consentivano alla parte interessata di rimettere la lite direttamente agli illustri Consigli e Collegi veneziani⁷¹.

Questa possibilità era espressamente contemplata nella Legge Pisana delle appellazioni, promulgata nel 1492 su proposta del consigliere Luca Pisani, uno dei membri del Minor Consiglio. La legge affrontava il problema dell’inerzia di quegli Auditori che, debitamente interpellati, lasciavano decorrere i termini per la pronuncia (tre mesi) senza assumere alcuna decisione. In tali ipotesi i giudici perdevano la facoltà di “*notar o far notar alcuna sua opinione in essa causa, sotto pena al Nodaro, che presumesse a contrafar d’immediate privatione de l’Officio, e*

⁶⁸ Nella legge 27 luglio 1516 si legge che “*li Avogadori de Commun, e similmente li Auditori Vecchi, e Novi, non possino, né in exitu ab Officio, né altramente intrometter Causa alcuna Civile, non audita, vel saltem citata, e contumace l’altra parte. Et se intromission alcuna se facesse contra l’ordine presente siano ipso jure nulle, e de niun valore*”. Il testo della legge è inserito nel *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo venetiarum principi dicatum*, Venezia 1729, c. 272-v.

⁶⁹ La sentenza *partibus auditis* è “*quella pronunciata dal giudice dopo di aver ascoltate tutte e due le parti*”. FERRO, M., «Sentenza», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 678.

⁷⁰ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., p. 78.

⁷¹ Il fenomeno della rimessione diretta è ricordato da FERRARI DALLE SPADE, G., «I contraddittori nelle magistrature d’appello di Venezia e nei Consigli di Padova e Verona», in ID., *Scritti giuridici*, Milano 1953, I, p. 307 e da DUDAN, B., «Il processo d’intromissione. Contributo alla storia del procedimento d’appello», in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, Anno XI, I (1936), pp. 30-31.

*de ducati 100 in li soi propri beni*⁷². In queste circostanze “*se intende tal Causa esser ipso jure remessa ai Consigli, over Collegii, e esser habile ad esser introducta per la parte, o cadauna de esse, come se faranno quelle, che saran intromesse*”⁷³. Il silenzio delle magistrature intermedie veniva dunque risolto permettendo agli interessati di rivolgersi direttamente ai consessi superiori a condizione che venissero versati “*i Danari, o Pegno sufficiente per l’amontar de Caracti, che intraria, se la Causa fusse sta intromessa dai Auditori*”⁷⁴.

Nell’esperienza quotidiana poteva pertanto accadere che una controversia transitasse dal primo al terzo grado di giudizio senza la doverosa mediazione degli Auditori, i quali, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rappresentare una barriera contro le impugnazioni ingiustificate presentate al solo fine di dilatare i tempi e sfiancare la controparte costretta all’esborso di somme ingenti. Un simile meccanismo rischiava evidentemente di minare le fondamenta del sistema, mettendo in discussione la struttura portante dell’intero edificio processuale veneziano.

Nella maggior parte dei casi, però, è presumibile che la giustizia seguisse il suo corso naturale, percorrendo sentieri già tracciati e collaudati⁷⁵. A tal proposito si osserva come in Archivio di Stato di Venezia siano conservati numerosi registri contenenti le *appellazioni de maiori* presentate nei secoli XVII-XVIII⁷⁶. Gli atti ivi custoditi riportano la formula di rito utilizzata dalla parte soccombente, la quale “*se aggravat et appellat a tali quali sententia lata contra ipsum, et ad favorem N. per*

⁷² Il testo della legge si trova nel *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen*, cit., c. 157-r.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Ibidem*. Nel linguaggio veneziano i caratti erano i «diritti corrisposti dalla parte perdente ai giudici e agli avvocati». DA MOSTO, A., *L’Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 9.

⁷⁵ FERRARI DALLE SPADE, G., «I contraddittori nelle magistrature d’appello di Venezia», cit, p. 307.

⁷⁶ Il fondo archivistico è unico per i tre gruppi di Auditori. Le impugnazioni presentate agli Auditori Vecchi sono raccolte nelle prime 62 buste così ripartite: A.S.VE., *Auditori Vecchi Nuovi Nuovissimi, Appellazioni de maiori, 1635-1797*, bb. 1-33 e A.S.VE., *Auditori Vecchi Nuovi Nuovissimi, Appellazioni de minori, 1533-1797*, bb. 34-62.

*Dominos Iudices N. Officii eum omnibus secutis tanquam de sententia male, et indebite lata*⁷⁷, seguita dal responso positivo o negativo degli Auditori.

Grazie alla documentazione archivistica è possibile ricostruire quello che era successo prima e quello che sarebbe accaduto dopo, nell'ipotesi in cui i giudici avessero accolto l'impugnazione e trasmesso la documentazione ai consessi superiori.

4. VERSO LA DEFINITIVA RISOLUZIONE DELLA LITE: I CONSESSI SUPERIORI

La lite dunque, intromessa dagli Auditori o rimessa su istanza della parte interessata, approdava dinnanzi ai Consigli e Collegi della Repubblica: a partire dalla seconda metà del XVI secolo e sino alla caduta della Serenissima, gli organi competenti in grado di impugnazione erano la Quarantia Civil Vecchia, la Quarantia Civil Nuova, il Collegio dei XX (poi XXV) Savi del corpo dei XL ed il Collegio dei XII (poi XV) Savi⁷⁸. Tale struttura rappresenta l'esito di un percorso caratterizzato da una serie di riforme poste in essere allo scopo di creare un apparato giudiziario che potesse soddisfare con una certa rapidità le istanze provenienti da tutto il territorio.

Il *modus procedendi* adottato dalla Dominante era sempre lo stesso: individuate le carenze e le disfunzioni del sistema, si faceva ricorso al principio della giustizia distributiva in virtù del quale venivano istituiti nuovi uffici giudiziari per far fronte alle mutevoli esigenze della vita quotidiana. La frammentazione delle magistrature comportava inevitabilmente la ridefinizione delle attribuzioni assegnate agli organi preesistenti, determinando un nuovo assetto nell'amministrazione della giustizia.

⁷⁷ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., pp. 166-167.

⁷⁸ Sul tema: LOPEZ, C., «Di alcune magistrature minori veneziane», in *Studi veneziani*, I (1977), pp. 37-67 e SAMBO, A., «Organi di appello veneziani nelle cause civili (secc. XVI-XVIII)», in *Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII*. Atti del convegno di studi Treviso 25-26 ottobre 1985, GASPARINI, D. (ed.), Treviso 1988, pp. 183-188.

In quest'ottica si possono comprendere gli interventi succedutisi tra Quattro e Cinquecento partendo dallo sdoppiamento della Quarantia, istituita nel XIII secolo e considerata il “*supremo organo giudiziario del comune*” perché titolare di giurisdizione penale e civile di seconda istanza⁷⁹. Nella prima metà del Quattrocento il Consiglio dei XL venne diviso in due assemblee: all'originale consesso, che assunse il titolo di Quarantia criminale, venne affiancato un nuovo Consiglio composto dello stesso numero di membri a cui spettava giudicare in sede di impugnazione le cause civili che superavano una certa soglia di valore⁸⁰. Le vertenze non eccedenti i 300 ducati venivano invece giudicate da un altro ufficio denominato Collegio solenne delle appellazioni⁸¹.

Un unico Consiglio dei XL, ancorché coadiuvato dal menzionato consesso, non era tuttavia in grado di smaltire il contenzioso civile di tutto lo Stato, all'epoca considerevolmente aumentato⁸². Nel 1492, pertanto, venne proposta e deliberata un'ulteriore suddivisione in seno alla Quarantia: a partire da questo momento le liti delle corti e dei tribunali della capitale sarebbero state affidate al Consiglio dei XL Civil Vecchio, mentre le dispute di *fuori*, intromesse dagli Auditori Nuovi, al Consiglio dei XL Civil Nuovo⁸³. Con l'istituzione della terza Quarantia venne soppresso il Collegio solenne delle appellazioni ed entrò in funzione un

⁷⁹ ZORDAN, G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., p. 59.

⁸⁰ FERRO, M., «Quarantia», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 567. Ancora una volta, quindi, Venezia scelse di separare la materia civile da quella penale, proprio come aveva fatto nel XIV secolo con le magistrature intermedie (Avogadori di Comun e Auditori alle sentenze, non a caso definiti Avogadori civili).

⁸¹ Il Collegio delle appellazioni aveva una composizione eterogenea: a partire dal 1433 ne fecero parte due consiglieri, un capo di Quaranta, un Avogadore, i provveditori alle Biave, gli Auditori Vecchi e Nuovi; in caso di assenza subentravano gli ufficiali al Cattaver, al sale, i provveditori di Comun e gli ufficiali alle Ragioni Vecchie e Nuove. Negli anni successivi vennero apportati alcuni cambiamenti sino alla riforma del 1472 la quale decretò che il Collegio avrebbe dovuto essere formato dagli ufficiali provenienti dalle magistrature economiche. DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 112.

⁸² Vettor Sandi notava che “*Fatti nel corso di esso secolo gli altri acquisti in Italia, e principalmente quelli della Lombardia, col moltiplicarsi de' sudditi cresceva anco la copia de' litigie civili in guisa che non supplivano a deciderli le riduzioni benché giornaliera di esso solo Civile Consiglio con scontentezza de' nuovi sudditi, e con grave peso delli 40 Cittadini già istituiti*”. SANDI, V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia*, cit., parte II, vol. II, p. 722.

⁸³ *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen*, cit., c. 158-v.

«collegietto» formato da Auditori e Cattaveri per la spedizione delle dispute di tenue somma⁸⁴.

La creazione di una seconda assemblea civile rappresentò una tappa importante per l'ordinamento veneziano anche se non fu in grado di rispondere pienamente alle aspettative: lo svolgimento dei giudizi in appello richiedeva tempi di attesa ancora troppo lunghi ed il numero dei procedimenti inevasi continuava inesorabilmente ad aumentare. Nella realtà dei fatti i litiganti meno abbienti, impossibilitati a sostenere spese ingenti e desiderosi di risolvere la questione entro tempi ragionevoli, preferivano desistere oppure accettare accordi iniqui proposti da avversari litigiosi che non esitavano a sfruttare le disfunzioni e le lungaggini del sistema a proprio vantaggio.

Si rese quindi necessario innovare ancora una volta il meccanismo degli appelli introducendo un nuovo organo giudiziario che avrebbe affiancato i Consigli di XL Civil Vecchio e Civil Nuovo nell'esercizio della loro delicata funzione. Risale dunque al 1527 l'istituzione del Collegio dei XXX i cui componenti, scelti tra i consiglieri della Quarantia criminale al termine dell'incarico, avevano il compito di giudicare le liti inferiori ai 300 ducati⁸⁵. Due decenni più tardi, nel 1548, entrò in funzione un quarto consesso, il Collegio dei XII, a cui furono assegnate le cause di valore più modesto⁸⁶. L'assetto definitivo, descritto nella manualistica giuridica sei – settecentesca, venne raggiunto poco dopo quando il numero dei membri del Collegio dei XXX scese a XXV unità nel 1559 per poi assestarsi a XX nel 1572. Ebbe così origine il Collegio dei XX Savi del corpo dei

⁸⁴ SANDI, V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia*, cit., parte III, vol. I, p. 55.

⁸⁵ DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 87. V. anche SANSOVINO, F., *L'Avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'autorità che hanno i magistrati di Venetia con la pratica delle cose giudiziali del Palazzo*, Venezia 1554, p. 28.

⁸⁶ Le ragioni che indussero il governo ad istituire un nuovo consesso erano sempre le stesse: si volevano evitare eccessivi ritardi nella spedizione delle liti “*poiché la dilazione e il dispendio con sbilancio della intrinseca giustizia sociale astringevano i sudditi alla deserzion volontaria delle loro ragioni, o a transigere con eccedente disperato aggravio*”. Il Collegio dei XII Savi sostituì il “Collegietto” degli Auditori e dei Cattaveri che venne quindi abolito. SANDI, V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia*, cit., parte III, vol. I, p. 56.

XL, denominato in questo modo per distinguerlo dal Collegio dei XX Savi del corpo del Senato, composto di venti nobili provenienti dalle fila dei Pregadi⁸⁷.

Tra la fine del Cinquecento e la seconda metà del Seicento si registrò un graduale innalzamento delle soglie delimitanti le sfere di competenza di tali magistrature: la riforma del 1668, che rimase in vigore per oltre un secolo, affidò al Collegio dei XII le liti inferiori ai 400 ducati, al Collegio dei XX quelle comprese tra i 400 e gli 800 ducati, alle Quarantie le controversie al di sopra di tale cifra⁸⁸. Ai due Consigli di XL - si legge nella *Pratica del foro veneto* - erano devolute anche le dispute vertenti su “qualche punto di ragione” o “qualche censo perpetuo”⁸⁹.

Ai Consigli e Collegi veneziani le vertenze venivano quindi assegnate sulla base dell'applicazione combinata di due differenti criteri: il valore della domanda e la provenienza della sentenza. La *Storia delle cause civili* curata da Giuseppe Pavissi e pubblicata a Venezia nel 1765 fornisce agli studiosi alcune esemplificazioni concrete di tali dinamiche processuali, illustrando nei dettagli i passaggi da un grado all'altro del giudizio sino alla risoluzione definitiva della lite⁹⁰.

Tra le molteplici vicende descritte dall'autore nei cinque tomi in cui è suddivisa l'opera, può essere ricordata la disputa tra Quinto Alessandro Superchi e Giuseppe Mangilli per la corresponsione di una somma di denaro corrispondente a 665 ducati⁹¹. In primo grado la lite venne discussa e decisa dai giudici di Petizion,

⁸⁷ FERRO, M., «Collegio», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 417-418. Al Collegio dei XX Savi del corpo del Senato venivano demandate le controversie sui privilegi e sulle esenzioni dalle imposte delle città suddite e dei privati ed il giudizio sugli appelli delle sentenze emesse da particolari magistrature, tra cui i Provveditori sopra feudi. DA MOSTO, A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 105.

⁸⁸ *Correzione del Contarini in materia delle cause de minori e dell'accrescimento d'autorità per giudicare alli Collegi de XX Savii e di XII del 25 luglio 1668 inserita nel Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen*, cit., c. 241.

⁸⁹ ARGELATI, F., *Pratica del foro veneto*, cit., pp. 85 e 90.

⁹⁰ PAVISSI, G., *Storia delle cause civili agitate e definitivamente decise dagli Eccellentissimi Consegli e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia*, 5 voll., Venezia 1765.

⁹¹ Il 5 ottobre 1761 Alessandro Superchi aveva emesso una cambiale ordinando al Sig. Manfredo Piantoni di pagare 515 ducati a Giuseppe Mangilli. In conseguenza della morte del Piantoni, intervenuta prima della scadenza del titolo di credito, la cambiale venne protestata dal conte

che nel mese di marzo del 1764 si pronunciarono a favore del Mangilli, condannando l'avversario al pagamento del capitale e degli interessi da esso dipendenti⁹².

La parte soccombente fece appello al magistrato degli Auditori: dato che la sentenza era stata emessa da una Corte di Palazzo, il Superchi si rivolse agli Auditori Vecchi, i quali, reputando la sentenza *male facta*, decisero di accogliere l'istanza e di esercitare il potere di *intromissione*⁹³. Nel caso di specie l'applicazione del criterio della competenza per valore consente di individuare il giudice *ad quem* senza alcun margine di errore: la lite venne assegnata al Collegio dei XX che, come si è visto, giudicava le cause eccedenti i 400 ma inferiori agli 800 ducati⁹⁴. In sede di gravame i giudici confermarono la sentenza emessa dalla Curia di Petizion e condannarono il Superchi a corrispondere al Mangilli la somma dovuta aumentata dei relativi interessi⁹⁵.

Altrettanto significativa è la contesa tra Anna Maria Malaspina e Girolamo Verità definita dal Vicario Pretorio di Verona in qualità di Vicegerente del Podestà veneziano inviato a governare la città della Terraferma⁹⁶. Il motivo della disputa risiedeva nelle ultime volontà della nobildonna Anna Spolverini Verità, che nel testamento redatto nel luglio 1735 aveva nominato eredi due dei suoi figli e la loro

Mangilli, il quale chiese al traente di corrispondere quanto dovuto. Anziché acconsentire alla richiesta, Superchi preferì trasferire alla controparte un livello annuo di 65 ducati pagabili in due rate semestrali riservandosi la facoltà di liberarsi dalla cessione mediante il pagamento di 665 ducati. La rendita assegnata al Mangilli era stata però previamente attribuita a Chiara Stella Crestani, moglie di Alessandro Superchi, in assicurazione di dote. Ai magistrati di Petizion Superchi domandava il *taglio* dello strumento vitalizio "*seguito a pretesto di un mal professato Credito*"; Mangilli da parte sua si opponeva all'istanza avversaria ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento del capitale pattuito (665 ducati) aumentato degli interessi (30 ducati). Ivi, I, pp. 70-74.

⁹² La sentenza del magistrato di Petizion era suddivisa in tre capi: nel primo i giudici assolvevano il convenuto dalla domanda di *taglio* proposta dall'attore; nel secondo e nel terzo condannavano l'attore alla corresponsione del capitale e al pagamento degli interessi, accogliendo quindi in tutto e per tutto le domande riconvenzionali presentate da Mangilli. A.S.V.E., *Giudici di Petizion, Sentenze a giustizia*, b. 409, c. 122-r.

⁹³ A.S.V.E., *Auditori vecchi, Auditori nuovi, Auditori nuovissimi*, b. 26, r. 114, c. 4-r.

⁹⁴ PAVISSI, G., *Storia delle cause civili*, cit., I, p. 75.

⁹⁵ Ivi, I, p. 86.

⁹⁶ Ivi, III, pp. 11-54.

discendenza sia maschile che femminile, mentre in un successivo codicillo (compilato nel 1737) aveva cambiato opinione stabilendo che, in mancanza di nipoti maschi, i suoi beni sarebbero stati assegnati al primogenito del conte Girolamo Verità. Anna Maria Verità, coniugata con il marchese Francesco Malaspina e nipote della testatrice, rivendicava i diritti derivanti dal testamento del 1735⁹⁷; Girolamo Verità difendeva invece il codicillo del 1737 e pretendeva che suo figlio, all'epoca minore di età, conseguisse i relativi benefici⁹⁸.

Il 16 luglio 1763 il giudice di prime cure accoglieva le richieste della marchesa Malaspina e, conseguentemente, rigettava le istanze avversarie. Pochi giorni più tardi la causa transitava dall'ufficio di Verona agli Auditori Nuovi e, previa deliberazione favorevole di quest'ultimi, ai Consigli e Collegi superiori. Tale contesa venne assegnata alla Quarantia Civil Nuova per due ordini di ragioni: la causa proveniva da un giudice dell'entroterra e l'oggetto della lite verteva su una questione di massima essendo indeterminato il valore. Anche in questo caso, dunque, l'applicazione congiunta dei menzionati criteri ha permesso di identificare l'organo di appello con una certa facilità. Il 24 novembre 1764 il Consiglio di XL, ascoltate le ragioni di entrambi i contendenti, rigettò l'appello proposto dal conte Verità e confermò la decisione adottata dal Vicario Pretorio di Verona a favore della marchesa Malaspina⁹⁹.

Chiariti i parametri in base ai quali le controversie approdavano dinanzi all'una piuttosto che all'altra magistratura suprema, i giuristi veneziani illustravano le regole e i meccanismi della procedura in sede di gravame, spiegando ai loro lettori le modalità della discussione e le tipologie di sentenze ammissibili in questa fase del procedimento.

⁹⁷ Anna Maria Malaspina riteneva nullo il codicillo redatto dalla nobildonna Spolverini nel 1737, non essendovi stata inserita la clausola derogatoria espressa nel precedente testamento. Ivi, III, p. 16.

⁹⁸ Il conte Girolamo Verità *“attesa la mancanza senza prole mascolina delli Nob. Sig. Figliuoli di detta Testatrice, instò facendo come Padre, e legittimo Amministratore del Sig. Co. Giacomo suo figliuolo di età minoril, che venisse sentenziato a Legge il già nominato Codicillo”*. Ivi, III, p. 24.

⁹⁹ A.S.VE., *Quarantia Civil Nuova*, b. 221, r. 58, c. 47-r.

A ciascuna causa erano riservate tre udienze in tre giornate successive: in linea teorica le prime due sessioni venivano utilizzate dai patrocinatori per le loro arringhe, la terza invece - denominata *pender* - era destinata alla decisione della vertenza. Con il passare del tempo questo metodo cadde in desuetudine “*a motivo della inutilità delle dispute medesime, e degli affari importanti che occupano continuamente i consessi ed i capi di essi*”¹⁰⁰: gli avvocati pertanto esponevano le loro difese direttamente nel terzo ed ultimo consiglio prima della votazione finale con la quale si deliberava la sentenza.

Sino a otto giorni prima l’udienza di *pender*, i contendenti avevano la possibilità di depositare le carte di cui intendevano avvalersi durante la discussione che si sarebbe svolta oralmente nel contraddittorio tra le parti. Per i giuristi veneziani l’oralità del dibattimento costituiva un motivo di vanto e una ragione di orgoglio che consentiva loro di distinguersi dai professionisti del settore forense attivi in altre realtà territoriali della penisola dove “*si scrive e non si parla*”¹⁰¹. L’arte della parola faceva parte del bagaglio formativo di tutti gli avvocati della Serenissima, che dovevano associare alla conoscenza delle leggi patrie e all’apprendimento delle pratiche di palazzo lo sviluppo delle abilità oratorie indispensabili per difendere i clienti a viva voce¹⁰².

In sede di gravame i difensori dei contendenti organizzavano le rispettive arringhe rapportandosi alla sentenza emessa dal giudice di prime cure: da un lato vi

¹⁰⁰ FERRO, M., «Pender», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 420.

¹⁰¹ GOLDONI, C., «L’avvocato veneziano», in *Opere complete di Carlo Goldoni edite dal Municipio di Venezia nel II centenario dalla nascita*, III, Venezia 1908, p. 419. Un’analisi del ruolo e dei limiti dell’eloquenza forense in età moderna è stata compiuta da ARATO, F., *Parola di Avvocato. L’eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino 2015 (alle pagine 27-94 è descritto lo stile veneto in ambito penale e civile).

¹⁰² Un utile ausilio in tal senso è fornito dall’opera settecentesca di Costantino Pannà intitolata *Dell’artificio della disputa veneziana* rivolta ai giovani desiderosi di apprendere i rudimenti dell’eloquenza forense. L’autore indicava agli aspiranti difensori gli studi da compiere per intraprendere l’esercizio della professione, le regole da seguire per organizzare al meglio la propria strategia difensiva, gli errori da evitare nel corso del dibattimento. Nella seconda parte del lavoro Pannà proponeva ai lettori un’esemplificazione concreta nella quale metteva in atto i suoi insegnamenti per facilitare la comprensione dei concetti previamente esposti. PANNÀ, C., *Dell’artificio della disputa veneziana. Libri tre. Aggiungonsi quattro dispute sopra uno stesso soggetto in vernacolo veneziano*, Venezia 1765.

erano gli avvocati dell'appellante che dovevano convincere i membri del consesso ad annullare la pronuncia sfavorevole al proprio assistito (nel linguaggio forense veneziano queste orazioni si chiamavano *dispute al taglio*); dall'altro i patrocinatori dell'appellato che invece difendevano la decisione avversata dalla controparte ed insistevano per il rigetto dell'impugnazione (cd. *dispute al laudo*)¹⁰³.

Terminate le arringhe, si svolgeva la votazione conclusiva mediante un meccanismo di *ballottazione* che consisteva nella deposizione delle palline (dette appunto *ballotte*) in un'urna suddivisa in tre scomparti corrispondenti al voto *de sì*, *de non*, e *non sincero*. I giudizi definitivi dei Consigli e dei Collegi superiori si chiamavano *spazzi*¹⁰⁴ e si distinguevano in *spazzi di taglio* (quando la decisione impugnata veniva annullata)¹⁰⁵ e *spazzi di laudo* (se l'appello veniva respinto e la sentenza di primo grado confermata)¹⁰⁶. Era inoltre possibile che prevalessero i voti incerti (*non sinceri*): in tali ipotesi la legge escludeva la ripetizione della *ballottazione* e stabiliva che la vertenza dovesse essere rimessa ad un altro giudice¹⁰⁷.

Avverso le sentenze dei consessi superiori non era ammessa impugnazione, tuttavia in talune circostanze, puntualmente menzionate nei manuali e nelle *pratiche*, i contendenti potevano instaurare un nuovo giudizio dinanzi al giudice di prime cure.

Negli *spazzi di taglio* era inserita la clausola *partibus in pristinum revertentibus* che consentiva all'interessato di ripresentare la stessa domanda

¹⁰³ Un compendio delle principali arringhe pronunciate negli anni Cinquanta e Sessanta del XVIII secolo dinnanzi agli eccelsi Consigli e Collegi veneziani si trova nei cinque tomi curati da Giuseppe Pavissi: per ciascuna vicenda l'autore riassumeva "con la maggiore e possibile esattezza" le argomentazioni addotte dall'una e dall'altra parte, affinché potesse emergere "nel vero suo punto la Viniziana Eloquenza". PAVISSI, G., *Storia delle cause civili*, cit., I, p. 24.

¹⁰⁴ FERRO, M., «Spazzo», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 735-736.

¹⁰⁵ *Laudare* significa approvare, ossia "il Confermarsi dal Tribunale superiore una sentenza pronunciata dall'inferiore". BOERIO, G., *Dizionario del dialetto veneziano*, cit., p. 363.

¹⁰⁶ Il *taglio* di una sentenza "è propriamente un giudizio pronunciato dal giudice superiore, col quale si dichiara nulla, e come non pronunciata la sentenza, o atto del giudice inferiore". FERRO, M., «Taglio», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 775.

¹⁰⁷ FERRO, M., «Ballottazione», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 226.

nonostante il previo esito sfavorevole. Una simile facoltà era concessa soltanto a determinate condizioni, ovvero “*quando si rilevano alcuni disordini nella contestazione, la quale, regolata che sia, può produrre l’effetto di un favorevole giudizio; quando si venga a conoscere qualche nuova carta, o qualche fatto che favorir possa la nuova causa; e generalmente quando lo spazzo di taglio non sia seguito con pieni voti*”¹⁰⁸.

L’istituto del *pristino* non era ammesso nelle ipotesi di *laudo* in relazione alle quali veniva accordato un diverso strumento, conosciuto dagli operatori del diritto come il *nuovo dedotto*. Conclusosi il processo d’appello con la conferma della sentenza di primo grado, la parte soccombente poteva entrare in possesso di documenti che, se fossero stati tempestivamente prodotti, avrebbero condotto ad un epilogo differente: in questi casi, che non erano poi così frequenti, doveva essere presentata una domanda di “*carceratione o taglio del giudizio*” per rimuovere la decisione del giudice superiore ed ottenere piena tutela delle proprie ragioni¹⁰⁹.

Gli *spazzi* pertanto rappresentavano il punto di arrivo di un *iter* giudiziario complesso, ma non escludevano categoricamente l’avvio di un nuovo procedimento che a sua volta avrebbe dovuto seguire gli stessi percorsi tortuosi. L’ordinamento tentava così di raggiungere una soluzione di compromesso tra le legittime istanze di giustizia provenienti dalla società civile e l’essenziale bisogno di certezza giuridica che imponeva di pervenire – prima o poi – ad un accertamento definitivo della lite.

5. UNA DISPUTA TESTAMENTARIA DISCUSSA NELLA SECONDA METÀ DEL SETTECENTO

La ricostruzione della procedura civile veneziana compiuta nei paragrafi precedenti consente di addentrarsi nell’esame degli incartamenti processuali conservati in Archivio di Stato di Venezia, nella sua storica sede dei Frari, e nella

¹⁰⁸ FERRO, M., «Pristino», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 523-524.

¹⁰⁹ NANI, F., *Pratica delle corti del palazzo veneto*, cit., pp. 43-45.

puntuale analisi delle vicende descritte con dovizia di particolari nelle raccolte giurisprudenziali date alle stampe negli ultimi decenni del XVIII secolo¹¹⁰.

In quest'ottica un terreno di ricerca privilegiato è rappresentato dalle controversie in ambito successorio: l'esistenza, o la mancanza, di una volontà testamentaria riconducibile al *de cuius* costituiva infatti un motivo per adire le vie legali ed esporre alla magistratura competente le proprie rivendicazioni. Ernesto Garino osserva come nel Settecento veneziano il testamento fosse causa di innumerevoli dissapori familiari destinati ad alimentare il contenzioso civile: "*il progetto del testatore, di condizionare al proprio volere il destino economico e l'assetto della famiglia, - chiarisce lo studioso - si scontra con le presunzioni competitive degli eredi e tra gli eredi*" divenendo così "*il primario campo di applicazione della litigiosità*"¹¹¹.

Grazie alla documentazione archivistica e ai resoconti proposti dagli autori coevi è possibile ripercorrere le tappe degli episodi più significativi, dalla presentazione della domanda dinanzi al giudice di prime cure sino alla sentenza emessa dai consessi superiori. Nella *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, pubblicata a Venezia nel 1775 da un anonimo autore, è descritta la vertenza tra Eleonora Paruta, vedova di Costantino Franceschi, e Lodovico Franceschi, nipote del defunto¹¹². La narrazione dei fatti trova puntuale riscontro negli atti conservati nei fondi archivistici delle magistrature coinvolte nella contesa.

¹¹⁰ Oltre ai cinque tomi curati da Giuseppe Pavissi da cui sono stati ricavati gli esempi precedentemente illustrati, esiste un'altra raccolta pubblicata a Venezia dieci anni più tardi che avrebbe dovuto far parte di un'opera più vasta rimasta sfortunatamente incompiuta: *Raccolta storica de' sovrani giudicj che seguono di tempo in tempo negli eccellentissimi Consigli, e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1775. Il volume è citato nel repertorio di Emanuele Antonio Cicogna: CICOGNA, E. A., *Saggio di bibliografia veneziana*, cit., p. 191, n. 1310.

¹¹¹ GARINO, E., «Aspetti della successione testamentaria in Venezia al cadere del XVIII secolo», in *Studi Veneziani*, V (1981), p. 245. Sullo stesso tema: ID., «Testamento e famiglia a Venezia nel '700: prime approssimazioni», in *Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti*, 137 (1978-1979), pp. 221-242 e ID., «Insidie familiari: il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo», in *Stato società e giustizia*, cit., II, pp. 301-378.

¹¹² *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, cit., pp. 33-51.

Alla morte di Costantino Franceschi, deceduto nel mese di gennaio del 1755, si apriva la successione mediante pubblicazione della cedola testamentaria redatta dal *de cuius* quattro anni prima e consegnata al notaio veneto Lauro Ziliol¹¹³.

Franceschi lasciava al nipote Lodovico alcuni beni, assoggettandoli a perpetuo fedecommesso a favore dei discendenti maschi abili al Maggior Consiglio “*se ne averà, e non avendone, vuole che passino con Legge eguale ne’ N. N. H. H. s. Paulo e s. Girolamo Spinelli di lui Nipoti ex Sorore*”¹¹⁴.

Nei confronti della moglie, nominata commissaria ed esecutrice testamentaria unitamente al fratello Giovanni, Franceschi aveva stabilito che ella, *vedovando*, (termine la cui interpretazione sarebbe stata determinante nel risolvere la controversia), continuasse ad abitare nel suo domicilio e a godere l’uso delle gioie e degli argenti presenti nell’abitazione¹¹⁵. Alle stesse condizioni Eleonora avrebbe ricevuto anche un terzo della dote, oltre a 1500 ducati “*vita sua durante, liberi e netti da qualunque aggravio*”¹¹⁶. Il marito affidava quindi alla consorte l’amministrazione di alcuni stabili e dei livelli descritti nel giornale dell’azienda, specificando che ogni capitale affrancato avrebbe dovuto essere “*cautamente investito a perpetua sussistenza*”¹¹⁷. Per esplicita volontà del *de cuius*, il testamento doveva essere eseguito *ad verbum* in ogni sua parte.

Inizialmente non vi furono contrasti o occasioni di attrito tra il nipote e la vedova, che ricevette quanto stabilito e diede attuazione alle ultime volontà del marito. Nel 1762, tuttavia, Eleonora sposò il nobiluomo Trisson Barbaro, poi deceduto nell’ottobre 1773. Anche Trisson, come Eleonora, era vedovo: la sua precedente moglie, Edegonda Fabris, era morta nel 1756. I nubendi domandarono la dispensa patriarcale dalle usuali formalità pubbliche: interrogati sui motivi che li avevano indotti a chiedere la celebrazione di un matrimonio segreto, essi risposero

¹¹³ A. S. VE., *Notarile testamenti*, b. 1174, cc. 347-353.

¹¹⁴ *Raccolta storica de’ sovrani giudicj*, cit., p. 34.

¹¹⁵ A. S. VE., *Notarile testamenti*, b. 1174, c. 350.

¹¹⁶ *Raccolta storica de’ sovrani giudicj*, cit., p. 35.

¹¹⁷ A. S. VE., *Notarile testamenti*, b. 1174, c. 350.

che, attesa la loro età avanzata, temevano di “*andar incontro alle derisioni del mondo*”, celando così la vera ragione sottesa a tale scelta¹¹⁸. La richiesta venne accolta: l'8 luglio 1762 nella sacrestia della chiesa di Sant'Antonio a Castello il parroco D. Fausto Negri, in esecuzione del decreto patriarcale, celebrava il matrimonio tra Eleonora Paruta e Trisson Barbaro.

Nel 1774 Lodovico, ottenuta copia autentica dell'atto di matrimonio contratto da Eleonora nonostante la condizione di vedovanza imposta dal testatore¹¹⁹, si rivolse ai giudici del Proprio annotando l'atto di parentela (datato 26 aprile 1774) e domandando la successione nei beni ereditari rimasti¹²⁰. Pochi giorni più tardi, Lodovico intimò ad Eleonora di eseguire l'atto registrato dalla Corte entro tre giorni senza “*dissidj, e dispendj forensi*”¹²¹. La nobildonna, invece, scelse di interdire l'iniziativa avversaria presentando alla medesima magistratura apposita domanda.

Eleonora invocava l'annullamento dell'atto emesso a favore del nipote del primo marito “*mancando d'ogni azione, e ragione detto N. H. per intentare gli effetti inadmissibili con esso malamente divisati, e più chiaramente spiegati nella di lui Estragiudiciale de' di 2 Maggio corrente*”¹²². Dal canto suo Lodovico insisteva per il *laudo* della parentela ed in via riconvenzionale (*per converso* nel

¹¹⁸ ARCHIVIO STORICO DEL PATRIARCATO DI VENEZIA [A.S.P.VE.], *Archivio segreto, Matrimoni segreti*, b. 30. Un'indagine sulle motivazioni che spingevano i nubendi a contrarre matrimonio segreto è stata compiuta da PLEBANI, T., «Matrimoni segreti a Venezia tra XVII e XVIII secolo. Il pericoloso 'suismo'», in *La justice des familles. Autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau Monde, XIIIe-XIXe siècles)*, BELLAVITIS, A., CHABOT, I. (ed.), Roma 2011, pp. 69-89.

¹¹⁹ Nella supplica rivolta al Patriarca per ottenere copia dell'atto, Lodovico esplicitava chiaramente l'intenzione di agire dinanzi ai fori competenti allo scopo di rivendicare le ragioni a lui spettanti “*per diritto di sangue e per volontà del Testatore medesimo*”. A.S.P.VE., *Archivio segreto, Matrimoni segreti*, b. 30.

¹²⁰ Stando all'albero genealogico riprodotto nell'atto di parentela, Lodovico, figlio del fratello defunto di Costantino, era l'unico erede legittimo del testatore: “*Il N.H. Lodovico Franceschi Nipote ex fratre del fu N.H. Costantin Franceschi di lui Zio Paterno addimanda Successione nelli Crediti, et altro tutto che per li casi successi rendessi caduco, e non disposto dal detto N.H. Costantin col suo Testamento 1751 primo Aprile presentato li 24 Luglio 1754, e perciò aspettante al medesimo N.H. Lodovico Nipote ut supra di esso N.H. Costantin morto in Contrà di S. Maria Formosa nel Gennaio 1755*”. A.S.VE., *Giudici del Proprio, Parentele*, b. 31, f. 113, c. 4r.

¹²¹ *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, cit., p. 39.

¹²² A.S.VE., *Giudici del Proprio, Dimande, scritture, risposte*, b. 63 f. 122, c. 78.

lessico forense veneziano) chiedeva che Eleonora venisse dichiarata decaduta da tutti i benefici affinché questi fossero attribuiti soltanto a lui in qualità di unico erede legittimo¹²³.

Il 14 giugno, a brevissima distanza dall'introduzione della lite, i membri della Corte si pronunciarono a favore del nipote del *de cuius*, evacuando l'interdetto presentato dalla vedova ed accogliendo “*in tutto e per tutto*” la domanda riconvenzionale proposta da Lodovico¹²⁴. Secondo i magistrati, evidentemente, il matrimonio segreto celebrato tra Eleonora Paruta e Trisson Barbaro rappresentava una violazione della volontà testamentaria espressa da Costantino Franceschi, che aveva inteso beneficiare la consorte a patto che la stessa non convolasse a nuove nozze¹²⁵.

Si è visto come a Venezia la parte soccombente avesse l'opportunità di impugnare la decisione emessa dai giudici pedanei rivolgendosi alla magistratura degli Auditori alle sentenze allo scopo di impedire la formazione della *res iudicata*. Eleonora si avvale di questa possibilità e fece appello agli Auditori Vecchi, i quali, dopo pochi giorni, accolsero la richiesta¹²⁶. La causa approdava quindi in Quarantia Civil Vecchia per la risoluzione definitiva.

Sino a quel momento le diverse fasi processuali si erano susseguite con una certa rapidità: in meno di due mesi Eleonora aveva presentato il suo interdetto, Lodovico aveva risposto proponendo a sua volta domanda di *converso*, i giudici si

¹²³ “Sarà dunque per *converso* terminato e deciso, che attesa la manifesta contravvenzione praticata da essa N.D. vedova del fu N.H. s. Costantin Franceschi alla precisa di lui testamentaria ordinazione col secondo matrimonio contratto col fu N.H. Trisson Barbaro, che non è certamente un arbitrario supposto, ma risulta da certi e legali riscontri, benche studiato occultarsi a tutto potere, sia essa N.D. decaduta dalli beneficij, che vedovando furono à di lei favore con detto Testamento disposti, e siano questi per conseguenza (come resi caduchi, et inordinati) in presente dovuti et aspettanti al N.H. s. Lodovico Franceschi nipote, e certamente unico Erede di Sangue di esso Defonto”. Ivi, c. 82.

¹²⁴ A.S.VE., *Giudici del Proprio, Sentenze a interdetti*, b. 98, f. 168, c. 14.

¹²⁵ Come di consueto, la decisione dei giudici veneziani non era motivata. Sulla motivazione delle sentenze nei territori della Serenissima Repubblica: CASSANDRO, G., *La curia di Petizion*, cit., p. 216 e ASCHERI, M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1999, pp. 118-119.

¹²⁶ A.S.VE., *Auditori Vecchi, Auditori nuovi, Auditori nuovissimi*, b. 28, r. 124, c. 24.

erano espressi a favore del convenuto e gli Auditori, prontamente interpellati, avevano intromesso la decisione di primo grado. In Quarantia l'*iter* subì un deciso rallentamento: la vertenza infatti venne discussa e risolta soltanto dieci mesi più tardi.

Grazie al resoconto offerto dall'autore della *Raccolta storica de' sovrani giudicj*¹²⁷ e alle informazioni riportate nel registro degli *spazzi* del Consiglio dei Quaranta Civil Vecchio¹²⁸, sappiamo che in appello entrambe le parti furono assistite dai più illustri avvocati del foro veneziano nel XVIII secolo, vale a dire Federico Todeschini e Cesare Santonini per Eleonora, Giuseppe Alcaini e Antonio Lorenzoni per Lodovico¹²⁹. In sede di gravame i patrocinatori dei contendenti si avvalsero delle loro abilità oratorie per sostenere le ragioni dei rispettivi clienti: i primi chiedevano il *taglio* della sentenza ed esaltavano i meriti della nobildonna tanto verso il defunto marito "*col quale sacrificò gli anni migliori dell'età sua*", quanto verso il nipote "*in ricompensa dei servigi prestati*"¹³⁰; i secondi, viceversa, invocavano il *laudo* della decisione e difendevano i diritti di Lodovico, unico erede di sangue del *de cuius*.

Alla trattazione della controversia furono riservati tre consigli in tre giornate successive. La causa, tuttavia, venne discussa soltanto "*in tertio et ultimo Consilio*": come di consueto, pertanto, nelle prime due udienze la lite "*non fuit*

¹²⁷ *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, cit., pp. 41-42.

¹²⁸ A.S.VE., *Quarantia Civil Vecchia, Registri, spazzi e sentenze definite*, b. 146, cc. 332-333.

¹²⁹ I nomi di Giuseppe Alcaini e Cesare Santonini sono menzionati in un brano *Delle iscrizioni veneziane* di Emanuele Antonio Cicogna: in questo passaggio della sua monumentale opera, l'autore descrive le visite dell'imperatore Giuseppe II a Venezia. In occasione della prima visita, avvenuta nel luglio 1769, l'imperatore si recò a Palazzo Ducale nella sala del Maggior Consiglio per assistere ad un'udienza dinanzi alla Quarantia Civil Vecchia: per tre ore egli ascoltò "*quattro de' migliori avvocati*" dell'epoca, ossia Carlo Cordellina, Cesare Santonini, Giuseppe e Francesco Alcaini. CICOGNA, E. A., *Delle iscrizioni veneziane*, IV, Venezia 1834, pp. 549-550. Sulla figura di Cesare Santonini (1714-1794): FOSSATI, G., *Elogio del conte Cesare Santonini avvocato veneto*, Venezia 1794. Per un approfondimento sulla vita morale e civile di Antonio Lorenzoni (1723-1808): PELLEGRINI, A., *Elogio funebre al chiarissimo Antonio Lorenzoni veneto avvocato fiscale della fu Serenissima Signoria, e del regio precorso governo austriaco*, Venezia 1808. I più illustri patrocinatori del foro, ricordati per le loro abilità oratorie, sono celebrati da MOSCHINI, G., *Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a' nostri giorni*, Venezia 1806, III, pp. 32-33.

¹³⁰ *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, cit., p. 42.

aliter disputata” e i voti “*fuert omnes non sincerat*”¹³¹. Il dibattito si focalizzò principalmente sull’interpretazione della parola *vedovando* inserita da Costantino nel suo testamento: le parti impostarono la loro strategia sul diverso significato da attribuire a questo lemma, che costituisce lo snodo cruciale dell’intera questione¹³².

Gli avvocati dell’appellante ritenevano che l’inciso *vedovando* non costituisse una condizione, bensì un semplice “consiglio”, una “velleità” del marito, che altrimenti avrebbe specificato come ripartire i suoi beni nel caso in cui la condizione non si fosse verificata. In altri termini, il testatore non aveva voluto privare la consorte dei vantaggi concessi nell’ipotesi di seconde nozze e, coerentemente, non aveva nominato un sostituto per una simile evenienza¹³³. Il *de cuius* aveva elargito un beneficio espressamente, altrettanto espressamente avrebbe dovuto revocarlo ed invece in tutto il testamento non vi era nessuna indicazione che lasciasse intuire una tale volontà¹³⁴.

Anche volendo concepire il termine *vedovando* come una condizione, non sarebbe comunque stato possibile privare Eleonora dei beni alla stessa assegnati. Non tutte le condizioni invero sono “oneste” e “ragionevoli” e certamente non lo era quella prescritta da Costantino Franceschi nei confronti della consorte: gli avvocati della nobildonna si chiedevano come potesse “*una condizione impediante*

¹³¹ A.S.VE., *Quarantia Civil Vecchia, Registri, spazzi e sentenze definite*, b. 146, c. 332.

¹³² È possibile ricostruire i termini del dibattito e le argomentazioni utilizzate dai contendenti grazie al compendio delle arringhe effettuato dall’anonimo autore della *Raccolta. Raccolta storica de’ sovrani giudicj*, cit., pp. 42-50. Nel registro delle sentenze conservato in Archivio di Stato sono indicati i termini della controversia, ma le dispute al *taglio* e al *laudo* non sono riportate.

¹³³ “*dove può trovarsi nel Testamento 1751 una comminatoria, che privi la Dama al caso, ch’ella passi alle seconde Nozze e sostituisca un altro nel beneficio? Vi è bensì la sostituzione del N.H. Avversario al caso della sua morte. Eppure, se lo avesse voluto, avrebbe potuto sostituirlo anche nel caso presente. Quando il Testatore intese d’impor una condizione ai suoi beneficiati, seppe sostituir loro degli altri, e lo vediamo nello stesso N.H. Avversario sostituito all’Eccellentiss. Casa Paruta quando gli nasca un Figlio maschio abile al Serenissimo Maggior Consiglio*”. Ivi, p. 43.

¹³⁴ “*Il Testamento del N.H. s. Costantin mi dà il beneficio con parole espresse: per togliermelo, converrebbe che parole egualmente espresse lo dichiarassero. E dove sono queste espresse parole irritanti il mio beneficio? Si legga tutta intiera questa disposizione, né si troveranno. Vogliamo mettervele? No, perché favores sunt ampliandi, odia sunt restringenda; ed il Testatore vuol che il suo Testamento si eseguisca ad verbum*”. Ivi, p. 44.

un Sacramento imposta da un vecchio Marito moriente ad una Giovane Moglie” meritare *“la cresima dei voti Sovrani”*¹³⁵.

I legali di Eleonora tentarono altresì di mettere in discussione la legittimazione ad agire in capo alla parte avversaria: Lodovico, peraltro già riccamente ricompensato dallo zio, si era rivolto alla magistratura del Proprio in qualità di successore legittimo senza considerare che il *de cuius* nel suo testamento aveva provveduto ad assegnare i beni residui¹³⁶. Pertanto, anche se la vedova fosse stata privata dei suoi lasciti, questi sarebbero stati devoluti agli eredi residuari scelti dal testatore.

Gli avvocati dell'appellato risposero punto per punto alle dispute avversarie dimostrando in primo luogo come Costantino Franceschi avesse chiaramente inteso beneficiare la consorte a condizione che ella non contraesse un nuovo matrimonio: la parola *vedovando* *“lunge dall'essere unicamente un consiglio, o una velleità del Testatore, ne spiega precisamente la sua volontà, mentre se vedovando le lascia la roba, dunque non vedovando non gliela lascia”*¹³⁷.

Le leggi della Repubblica contemplavano due forme di legato: i legati puri, che attribuivano i beni senza imporre alcuna limitazione, e quelli condizionati, che venivano assegnati soltanto se la condizione si verificava¹³⁸. Ignorando questa distinzione, i giudici avrebbe tradito la volontà del *de cuius* aprendo la strada a possibili abusi futuri¹³⁹.

¹³⁵ Ivi, p. 42.

¹³⁶ Costantino Franceschi aveva disposto che il residuo dei suoi beni castrensi, dettagliatamente indicato nello stesso testamento, fosse attribuito alla fraterna dei poveri di Santa Maria Formosa e ai quattro ospedali grandi della città, vale a dire Pietà, Santi Giovanni e Paolo, Mendicanti e Incurabili. A. S. VE., *Notarile testamenti*, b. 1174, c. 351.

¹³⁷ *Raccolta storica de' sovrani giudicj*, cit., p. 47.

¹³⁸ Ivi, pp. 46-47. FERRO, M., «Legato», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 163-164. Sullo stesso tema v. anche: ZUANELLI, A., *Concordanza del diritto comune col veneto esposta in IV libri secondo l'ordine delle istituzioni di Giustiniano imperatore, con in fine un'appendice sopra le regole della ragion civile e canonica. Opera che dà una chiara e distinta idea della giurisprudenza, e specialmente utilissima a giovani che si vogliono incamminare alla pratica del foro veneto*, Venezia 1772, II, pp. 121-123.

¹³⁹ *“Questa è la causa del N.H. s. Lodovico Franceschi, che può più dirsi causa dello stesso s. Costantin, e di tutti gli altri Testatori, che sotto una qualche condizione beneficarono alcuna*

La condizione imposta dal testatore - spiegavano i patrocinatori di Lodovico - non limitava affatto la libertà matrimoniale della consorte, che, se avesse voluto, avrebbe potuto sposarsi una seconda volta (circostanza che si era puntualmente verificata), accettando però in tal caso di perdere i suoi benefici “*e niente è di ciò più ragionevole - si legge nella Raccolta - perché in istato di vedovanza provvede affettuosamente il benefico Marito al mantenimento d’un decoroso stato alla Moglie, ma quando ella passa alle seconde nozze, siccome deve cessarle ragionevolmente il bisogno, così le cessa ancora il provvedimento*”¹⁴⁰.

Eleonora sapeva quali conseguenze avrebbe avuto il suo secondo matrimonio e proprio per questo aveva cercato di mantenere segreta la sua unione con Trisson Barbaro. Lodovico però lo aveva scoperto e si era rivolto alla magistratura competente per rivendicare la sua qualità di unico erede legittimo, essendo “*assai più conveniente che - il beneficio - passi nel sangue defraudato del Testatore, di quello che in un estraneo, accolto dalla Dama all’onore del proprio letto*”¹⁴¹.

Non avendo il *de cuius* nominato un sostituto per una simile eventualità (su questo punto gli avvocati dei contendenti si trovavano perfettamente d’accordo), i beni sarebbero stati devoluti secondo i principi della successione intestata, nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione veneziana. L’esistenza di residuari non era rilevante nel caso di specie, dato che agli stessi venivano attribuiti beni indicati puntualmente senza margine di errore.

Terminate le dispute al *taglio ex parte appellante* e al *laudo ex parte appellata* spettava ai giudici pronunciarsi sulla questione mediante una duplice

persona, mentre con uno Spazzo di Taglio, se mai nascesse, tutte rimangono lacerate le condizioni, che imposte vengono dai Testatori, e si dà agli Eredi, ed ai Legatarj una franchigia di sorpassarle in onta della volontà di quelli, che gli hanno beneficiati, e di detenere l’eredità senza far ciò, in riguardo di che fu a loro favore disposta”. Raccolta storica de’ sovrani giudicj, cit., pp. 49-50.

¹⁴⁰ Ivi, p. 47. Dello stesso parere l’avvocato Marco Ferro: “*la condizione di rimanere in istato di vedovanza può essere apposta dal testatore, che lascia per tal motivo un’eredità; ma tal condizione non impedisce già assolutamente di rimaritarsi a quello a cui fu imposta, perché egli decade soltanto dal beneficio, che gli vien fatto sotto condizione di rimanere in istato di vedovanza*”. FERRO, M., «Vedovanza», in *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 835.

¹⁴¹ *Raccolta storica de’ sovrani giudicj*, cit., p. 47.

votazione, la prima relativa alla domanda principale presentata dalla vedova, la seconda concernente la riconvenzionale proposta dal nipote. Dei 30 consiglieri che parteciparono alla *ballottazione*, 5 si espressero a favore del *taglio* e 25 a favore del *laudo*. I giudici confermarono quindi la sentenza di primo grado: non essendosi verificata la condizione, Eleonora era decaduta dal beneficio e Lodovico poteva succedere nei beni del *de cuius*, in qualità di unico erede di sangue del testatore¹⁴².

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La controversia tra Eleonora e Lodovico è esemplificativa delle modalità di amministrazione della giustizia civile a Venezia in età moderna. Nel caso *de quo* l'*iter* processuale raggiunse il suo naturale epilogo con una certa linearità: la domanda di interdetto presentata dalla vedova aveva attivato l'apparato giudiziario della capitale mettendo in moto un sistema collaudato il quale, pur manifestando difetti ed imperfezioni, continuò a funzionare sino alla fine del XVIII secolo.

Nella pratica quotidiana, tuttavia, lo svolgimento dei giudizi rivelava alcune anomalie la cui reale portata può essere investigata soltanto mediante uno studio integrato delle fonti documentarie ed archivistiche a nostra disposizione. La prassi infatti poteva discostarsi parzialmente dagli insegnamenti dei giuristi, accentuare orientamenti soltanto menzionati nella manualistica¹⁴³, certificare deviazioni dai percorsi tradizionali¹⁴⁴, palesare disfunzioni ed inefficienze che necessitavano di

¹⁴² Esito delle votazioni: *quod incidatur* 5; *quod laudetur* 25; *non sinceræ* 0. *Laudatam remansit*. A.S.VE., *Quarantia Civil Vecchia, Registri, spazzi e sentenze definite*, b. 146, cc. 332-333.

¹⁴³ Si è visto come l'articolazione dei giudizi in Quarantia in tre consigli successivi fosse mantenuta soltanto formalmente, avendo perso con il tempo il suo reale significato: era ormai necessario ridurre lo spazio riservato alle dispute degli avvocati alla sola giornata del *pender* per poter far fronte alla notevole mole di lavoro che quotidianamente i giudici dovevano gestire. Questa consuetudine, espressa chiaramente da Marco Ferro nel suo *Dizionario*, ha trovato una conferma puntuale nella vertenza successoria tra Eleonora e Lodovico.

¹⁴⁴ Un esempio in tal senso può essere rinvenuto nel consistente numero di transazioni intervenute tra le parti in causa in sede giudiziale. Nella *Pratica del foro veneto* di Argelati si trova un fugace riferimento agli accordi raggiunti in fase di gravame, ma la realtà svela un fenomeno di dimensioni assai più ampie. In questi casi i processi non si concludevano con l'emanazione di una sentenza, ma

risposte sollecite allo scopo di porre rimedio alle distorsioni più evidenti¹⁴⁵.

Negli ultimi anni di vita della Repubblica furono attuate alcune riforme in ambiti specifici nel tentativo di rendere l'esercizio della giurisdizione più funzionale ed in linea con le istanze di giustizia provenienti dalla società. Nel 1780-1781, ad esempio, furono modificate le regole di ripartizione del carico di lavoro tra i consessi superiori per garantire un'equilibrata distribuzione delle cause. Si optò quindi per una modifica delle soglie di valore che definivano le rispettive sfere di competenza: le liti comprese tra i 200 e gli 800 ducati vennero assegnate al Collegio dei XII (divenuto dei XV) Savi, mentre le dispute dagli 800 ai 1500 ducati furono devolute al Collegio dei XX (composto ora di XXV membri). Le controversie eccedenti i 1500 ducati erano rimesse alle Quarantie, le quali tuttavia avevano la facoltà di delegare ai Collegi le vertenze al di sotto dei 3500 ducati¹⁴⁶. Si trattava evidentemente di un aggiustamento settoriale destinato a non alterare le logiche complessive del sistema.

La procedura civile non restò peraltro estranea ai tentativi di codificazione attuati a Venezia al crepuscolo della sua storia millenaria. Nel mese di settembre

con la sottoscrizione di un'intesa soggetta a votazione. Le carte conservate in Archivio rivelano come esiti di questo tipo fossero tutt'altro che eccezionali e sporadici. A.S.VE., *Quarantia Civil Vecchia, Accordi (1634-1797)*, bb. 225-241 e A.S.VE., *Quarantia Civil Nuova, Accordi (1660-1797)*, bb. 414-436.

¹⁴⁵ Nel corso del XVIII secolo in Terraferma si era registrata la tendenza a saltare il primo grado del processo per rivolgersi direttamente alle magistrature veneziane, negando così ai litiganti il principio del doppio grado di giurisdizione. Il Maggior Consiglio reagì a questo abuso stabilendo che *“ritrovandosi conferente al buon ordine, & ai riguardi della Giustizia il preservare a Magistrati delle Corti di San Marco, e Rialto, & a Reggimenti di fuori le Giudicature di prima istanza à medesimi competenti sia de caetero espressamente prohibito l'appellar in quelle Cause, che passano per gl'Auditor Vecchio, e Novo, da qualunque Atto, o sia Legge, o sia Giustizia, o di qualunque altra sorte niuno eccettuato, se prima non sarà nato giudizio di prima istanza”*. Si tratta della parte in materia d'appellazioni, scritture regolative, caratti, stampe, & altro nelle cause civili riportata nel *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen*, cit., c. 342. Il provvedimento, datato 27 marzo 1718, non riuscì peraltro ad arginare la diffusione di simili pratiche. Sul tema v. COZZI, G., «Fortuna o sfortuna del diritto veneto nel Settecento», in ID., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 345 e GIANESINI, R., *Le stampe ad lites della Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine: scritture di parte, allegazioni, summari, aggiunte nel diritto processuale civile veneto*, Firenze 2003, pp. 76-80.

¹⁴⁶ Parte 1780 17 dicembre e 1781 30 aprile. Cfr. LORENZONI, A., *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina. Opera del Dott. Antonio Lorenzoni. Tomo I in cui si contiene la teoria*, Vicenza 1785, II, pp. 336-337 e TENTORI, C., *Saggio sulla storia civile*, cit., II, pp. 387-388.

del 1789 il compilatore delle leggi Jacopo Chiodo presentò in Senato un ampio progetto, da lui stesso definito *Albero*, articolato in una serie di ramificazioni successive. Sei anni più tardi il celebre archivistica propose nuovamente il suo piano che avrebbe dovuto rappresentare il fondamento di un moderno codice civile veneto¹⁴⁷.

La «mappa metodologica»¹⁴⁸ ideata dal Chiodo era suddivisa in tre parti rispettivamente dedicate alle «azioni civili dei privati», alle «azioni civili del pubblico» e all'«ordine del foro». La terza sezione si diramava a sua volta in due settori distinti, il primo concernente le persone a vario titolo coinvolte nei processi (ovvero giudici, contendenti e patrocinanti nella duplice veste di avvocati e causidici) ed il secondo relativo alle forme dei giudizi (ordinarie o straordinarie)¹⁴⁹. L'ambizioso programma di riforma concepito dallo storico fondatore dell'Archivio di Stato non ebbe però alcun seguito: sino alla fine del Settecento la Serenissima Repubblica rimase fedele alle sue consuete forme di amministrazione della giustizia, conservando i tratti peculiari e caratteristici di un ordinamento che di lì a poco avrebbe cessato di esistere.

¹⁴⁷ L'*Albero della Veneta Giurisprudenza Civile*, accompagnato da *Delucidazioni e Indicazioni* esplicative delle diramazioni illustrate nel piano, si trova in A.S.VE., *Compilazione delle leggi, Seconda serie*, b. 16. Per un approfondimento si rinvia a COZZI, G., «Fortuna o sfortuna del diritto veneto nel Settecento», cit., pp. 385-392. L'analisi compiuta da Cozzi è stata ripresa da: GARINO, E., «Il diritto civile», in *Storia della cultura veneta*, V, *Il Settecento*, II, ARNALDI, G., PASTORE STOCCHI, M. (ed.), Vicenza 1986, p. 161; SIMONETTO, M., «La politica e la giustizia», in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII, *L'ultima fase della Serenissima*, DEL NEGRO, P., PRETO, P. (ed.), Roma 1998, p. 177; TOMASIN, L., *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova 2001, pp. 239-240 e ZORDAN, G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 211-213.

¹⁴⁸ TOMASIN, L., *Il volgare e la legge*, cit., p. 240.

¹⁴⁹ A.S.VE., *Compilazione delle leggi, Seconda serie*, b. 16.